

PIETRO STELLA

## Le Costituzioni salesiane fino al 1888

*in Fedeltà e rinnovamento. Studi sulle costituzioni salesiane*, a cura di J. AUBRY e M. MIDALI, Roma, LAS, 1974, 15-54.

# LE COSTITUZIONI SALESIANE FINO AL 1888

PIETRO STELLA, SDB

## I - I SALESIANI E LA RIVOLUZIONE LIBERALE IN PIEMONTE DAL 1848 AL 1860

Don Bosco aveva cominciata la sua attività di sacerdote educatore come catechista e direttore di oratorio, perché a Torino si era imbattuto nel problema dei giovani socialmente sradicati e sbandati. Quando iniziò, nel 1841, si era ai prelude della rivoluzione liberale. Dopo il '48 divennero sempre più consapevoli in lui due convinzioni: era urgente educare i giovani, soprattutto dei ceti popolari, se si voleva ricristianizzare la società formando nuove generazioni di onesti cittadini e buoni cristiani; bisognava inoltre bloccare la scristianizzazione tra gli adulti dei ceti popolari di città e di campagna adoperando la parola e gli scritti.

Tra il '41 e il '48 Don Bosco aveva agito in posizione subalterna nel gruppo di sacerdoti e catechisti che gravitavano attorno al convitto ecclesiastico di san Francesco d'Assisi; poi via via si era creata una propria area autonoma di azione, coadiuvato dall'amico teologo Borel e da altri preti e laici.

Il '48 fu una data decisiva per Don Bosco, così come per l'intero Piemonte, nel quadro dei grandi sussulti che scossero l'Europa. L'impalcatura dell'assolutismo venne irrimediabilmente frantumata dalla promulgazione dello statuto. Il governo (piemontese prima dell'Italia poi) passò al ceto politico liberale, che lo tenne in mano fino all'inizio del nostro secolo. Dal rapporto concordatario e lealista tra Chiesa e Stato si passò al confronto conflittuale e alle deliberazioni unilaterali. In prospettiva socio-politica il '48 fu il momento d'inizio di nuovi meccanismi di potere, mediante i quali la minoranza liberale poté dominare la scena politica e imporsi agli ambienti cattolici politicamente immaturi, tendenti anzi a regredire, a sfaldarsi, ad appartarsi.

Le feste dello statuto, organizzate in tutte le città con cortei, luminarie, discorsi, in clima neo-guelfo nel '48 ebbero una partecipazione



generale di clero e laici, popolani, nobili e borghesi: furono il breve mattino di una grande illusione. Il ritirarsi di Pio IX dalla guerra contro l'Austria e la sfortunata campagna militare, diedero l'avvio, com'è noto, al caso di coscienza del risorgimento italiano.

La vita politica aveva ormai il suo fulcro nel parlamento e nel governo. Per quanto le frazioni politiche che li componevano apparissero gruppi clientelari e camarille, governo e parlamento in momenti cruciali riuscivano immancabilmente a commuovere l'opinione pubblica e a mobilitare il paese. Organi di recezione e trasmissione erano ordinariamente i giornali, le società patriottiche o di mutuo soccorso, i caffè, dove si disquisiva, ci si accalorava. Tra il 1789 e il 1795 la Francia aveva compiuta la sua rivoluzione, perché la classe politica poté stabilire rapporti con le folle urbane e rurali, tumultuanti in genere per fame o per il carovita, ma pronte a esprimere con i fatti la fiducia o la sfiducia a chi nel momento governava. Anche in Piemonte, quella che facilmente veniva qualificata la « rivoluzione », dopo il '48, era riuscita a stabilire una efficiente base di potere e di pressione politica. Il clero e i moderati a Torino nel '48 poterono essere testimoni esterrefatti degli assembramenti che provocarono l'espulsione dei gesuiti e poi l'imprigionamento e l'esilio dell'arcivescovo. I vari raggruppamenti parlamentari di centro e di sinistra, i gruppi clientelari che allora costituivano i partiti liberali, il centro di d'Azeglio e di Cavour, la sinistra moderata di Rattazzi, i radicali e i democratici tra il '48 e il '49 poterono sperimentare la propria forza d'urto soprattutto nella capitale e nelle città di provincia. Non mancò mai un certo consenso popolare alle leggi che stabilirono l'espulsione dei gesuiti (legge 25 agosto 1848), la soppressione della Compagnia di san Paolo in Torino (19 luglio 1848), soppressione di conventi in Sardegna (24 luglio 1848). I vescovi subalpini poterono toccare con mano ch'era ormai sminuita la loro autorevolezza non solo presso la classe politica, bensì anche tra il popolo. Cosa sarebbe stato in avvenire?

Soprattutto tra il '48 e il '60 lo scopo essenziale delle leggi soppresive era quello di rendere politicamente impotente il clero. Si era convinti che, come Pio IX aveva compromesso la causa nazionale per scrupolo di una guerra contro i suoi figli austro-ungarici e per timore di uno scisma, così il clero potesse agire contro gl'interessi della patria. Non era però solo questione di nazionalismo: lo stato doveva stabilire la propria libertà ed emanciparsi dalla politica « clericale ». A queste ragioni se ne aggiungevano molteplici altre ereditate dal giurisdizionalismo, come la rivendicazione allo stato dei beni materiali appartenenti

a enti ecclesiastici, il diritto di impossessarsene e disporne unilateralmente, qualora non fosse stato possibile giungere a concordati con la Chiesa, la tesi che la Chiesa universale non era un « ente morale » civile, giacché la personalità morale veniva concessa da uno stato nell'ambito della propria sovranità. Ma ormai erano operanti anche moventi più radicali, come la persuasione che colpire la Chiesa cattolica equivaleva a fare rifiorire l'originaria libertà o la genuina predicazione evangelica.

Fallite le trattative con la Santa Sede, il 9 aprile 1850 furono aboliti il privilegio del foro ecclesiastico e il diritto d'asilo (la cosiddetta legge Siccardi); il 5 giugno 1850 si rinnovava il divieto agli enti morali, ecclesiastici o laici, di acquistare beni a qualsiasi titolo senza l'autorizzazione della legittima autorità; il 15 aprile 1851 furono aboliti i contributi ecclesiastici, le decime e altre immunità. A tutte queste leggi si annetteva un valore politico: erano gl'ideali liberali che trionfavano. Non si piegava però la resistenza dei rappresentanti di destra.

Un progetto di legge sul matrimonio civile, elaborato nel 1850 e approvato alla camera, fu ritirato dal governo, perché al senato il 20 dicembre 1852 per un voto fu respinto il primo articolo.

Dopo l'espulsione dei gesuiti crebbe la spinta politica della sinistra allo scopo di ottenere l'espulsione di tutti gli ordini religiosi, denunziati come *longa manus* del papa e temibili organizzatori di resistenze reazionarie tra il popolo. Lo scacco sulla legge del matrimonio civile rese più acuta la lotta. Varie amministrazioni comunali e numerosi cittadini inviarono petizioni, perché venissero soppresse le corporazioni religiose e si trasferissero alle amministrazioni civili beni e istituti. Dopo il '48 il clero incrementò la stampa di giornali, libri, foglietti che a tutti i livelli difendessero e diffondessero il punto di vista dell'autorità ecclesiastica. Ma non meno agguerrita era la stampa avversa. Durante i dibattiti sulla soppressione di corporazioni religiose tra il 1852 e il 1855 la campagna a stampa fu accessissima, con violenze verbali da una parte e dall'altra. La coscienza popolare era tenuta in agitazione con il collegamento del dibattito politico e eventi svariati: le apparizioni della Sallette, il colera a Torino e in Piemonte nell'estate del 1854, preannuncio di punizioni di Dio incumbenti, la proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione con allusione al piede della Vergine che avrebbe calpestato il capo del serpente infernale, la morte della regina madre, quella della moglie e del fratello di Vittorio Emanuele II. *La nazione è unica e vera proprietaria dei beni ecclesiastici* era il titolo di un opuscolo di Giuseppe La Farina (Torino 1854). *I beni della Chiesa, come si rubi-*

no era quello di un fascicolo delle *Letture Cattoliche*. La legge fu presentata alla camera il 28 novembre 1854. Passata al senato, sembrava che dovesse naufragare, quando il vescovo di Casale, Nazari di Calabiana, senatore del regno, nel corso della discussione a nome dell'episcopato subalpino propose che venisse ritirato il progetto di legge contro la rinuncia del clero allo stanziamento di assegni da parte dello Stato. Per un momento ci si fermò davanti all'alternativa delle trattative e dei concordati. Dopo una breve crisi governativa prevalse lo schieramento liberale. Il 9 marzo 1855 con qualche modifica il progetto di legge fu approvato in senato. Alla camera fu approvato il 24 maggio e trasformato in legge il 29 maggio 1855. Il 16 luglio Pio IX dichiarò ch'erano incorsi nella scomunica maggiore quanti avevano concorso all'approvazione della legge, così pure erano scomunicati i mandanti, fautori, consultori, aderenti ed esecutori.

Si comprende come in questo clima iperteso e tumultuante acquistasse un senso allusivo alle scelte politiche qualsiasi manifestazione religiosa, e come assumesse il senso di un'adesione anche politica all'affollamento di chiese e la partecipazione a manifestazioni religiose collettive.

Soprattutto il clero venne a trovarsi in situazioni dalle implicanze paradossali. La classe politica liberale infatti contava ormai su efficienti masse di manovra. Per contro esponenti politici, in antitesi al liberalismo e che si professavano cattolici, non avevano una propria base politica popolare. Vettori politici erano fatalmente le strutture ecclesiastiche, diocesane e parrocchiali, rinforzate da quelle di pie associazioni e di congregazioni religiose. A trionfi politici liberali la reazione finiva per contrapporre il sentimento religioso che si manifestava nel timore di castighi divini, in atti penitenziali e in dimostrazioni solenni di attaccamento alla fede; in atti cioè di scarsa efficacia nelle sfere politiche e che piuttosto stimolavano le fazioni liberali a trovare nuovi mezzi per colpire la resistenza clericale. A metà ottocento era ancora remota la formazione del cosiddetto movimento cattolico, che con un programma sociale si preparasse all'agone politico. Attorno al '48 tra il clero piemontese si svilupparono varie tendenze: la corrente clerico-liberale era sensibile ai valori positivi della politica intrapresa; a livello operativo sentiva di dovere intervenire al « rinnovamento morale e civile » degli italiani; la tendenza antiliberale reagiva contro qualsiasi atto che apparisse indebita ingerenza in materia religiosa e biasimava, anzi emarginava, i clerico-liberali. C'erano poi coloro — e tra questi è collocabile Don Bosco — che rinunziavano a schierarsi da una parte o dall'altra,

nell'intento di affermare la funzione essenzialmente religiosa della Chiesa e dei suoi ministri; donde la scelta di motti come « Da mihi animas coetera tolle », « caritas Christi urget nos ».

La contrastante visione della propria ragion d'essere determinò, com'è noto, la crisi degli oratori torinesi per la gioventù tra il '48 e il '49.

Il separatismo tra Chiesa e Stato da fatto politico e da teoria giuridica tendeva a divenire fatto sociale. I cattolici praticanti rischiavano di essere uno stato nello stato: cittadini di una compagine reazionaria e protestataria nei confronti dello stato liberale che si andava costruendo. In questa prospettiva Don Bosco, come molti altri, poneva l'alternativa di un'altra convinzione: quella che non c'era necessariamente contrapposizione tra il cittadino e il cristiano, ma che il buon cristiano era certamente un onesto cittadino. Tesi difficile a testimoniare con la propria vita in tempi di irrigidimenti; in tempi in cui la Chiesa era presentata come un'istituzione nello Stato (libera Chiesa in libero Stato) e i cattolici intransigenti davvero sarebbero giunti a proclamarsi l'Italia reale in contrapposizione all'Italia legale.

Il restringersi di giovani cresimati a Valdocco negli anni 1849-50 convalida la narrazione di Don Bosco su quegli anni cruciali. Molti giovani disertarono l'oratorio e vari preti, già collaboratori di Don Bosco, s'adoperarono per sfaldare il gruppo rimasto fedele.

Le contromisure di Don Bosco si possono così riassumere: 1) ricorso a mons. Fransoni, con il risultato di farsi nominare direttore degli oratori torinesi di san Francesco di Sales, di san Luigi in Porta Nuova e dell'Angelo Custode; 2) costituzione di una società (Congregazione) sotto il titolo e protezione dell'Angelo Custode e con lo scopo d'istruire nella religione e nella pietà la gioventù abbandonata; 3) consolidamento della propria autorevolezza proponendosi all'attenzione della Santa Sede: Don Bosco ottiene un breve di Pio IX in risposta ai giovani che gli avevano inviato a Gaeta un'offerta; chiede e ottiene indulgenze per la congregazione dell'Angelo Custode; 4) inserimento degli oratori e della propria attività di scrittore nelle programmazioni pastorali elaborate dai vescovi piemontesi riunitisi a Villanovetta nel 1849.

Dopo il 1850 la frequenza agli oratori tornò a crescere. Tra il '50 e il '60 i giovani che frequentavano i tre oratori dovevano superare il migliaio. Accanto all'oratorio di Valdocco prese avvio la « casa annessa », cioè un complesso di stanze, dove Don Bosco teneva in pensione qualche chierico, giovani studenti e apprendisti, provenienti in buona parte dalla provincia. L'oratorio e la casa annessa attirarono l'appoggio

di vescovi e preti che si curavano dei giovani emigrati nella capitale. Le *Letture Cattoliche*, cominciate nel 1853, ebbero una rete di diffusione formata prevalentemente da parroci di provincia, interessati talora a collocare giovani all'oratorio. Agli antichi collaboratori preti subentrarono a poco a poco chierici e giovani laici ospitati nella « casa annessa »: Rocchietti, Rua, Francesia, Cagliero, Buzzetti, Gastini. Dopo il 1855 Don Bosco ebbe al proprio fianco come vicario ed economo il fidatissimo prete di Avigliana don Vittorio Alasonatti. In queste condizioni Don Bosco lasciò cadere la congregazione dell'Angelo Custode, regolamentò meglio l'oratorio e la casa annessa, incrementò le compagnie religiose tra i giovani oratoriani, diede inizio alla società di san Vincenzo de' Paoli tra gli stessi giovani. In particolare raggruppò alcuni fedelissimi, che il 26 gennaio 1854 aderirono alla proposta « di fare, con l'aiuto del Signore e di S. Francesco di Sales, una prova di esercizio pratico della carità verso il prossimo », impegnandosi eventualmente con una « promessa » a Dio e, se poi fosse sembrato « possibile e conveniente, di farne un voto al Signore ».

Quando Don Bosco, incoraggiato anche da monsignor Fransoni, andò a Roma e vi si trattene con il chierico Michele Rua dal 21 febbraio al 16 aprile 1858, erano già vari coloro che in privato emettevano « voti » impegnandosi nell'esercizio di carità verso i giovani; e se non si faceva voto di obbedienza a Don Bosco, certamente ci si impegnava sotto la sua direzione a norma dei regolamenti dell'oratorio e della casa annessa.

La società salesiana era una realtà di fatto. Forse Don Bosco ne aveva abbozzato le regole; forse intendeva solo muoversi sulla base dei regolamenti già composti attorno al 1852 per l'oratorio di san Francesco di Sales. Aveva bisogno di maggiori lumi e contava di chiederli a colui che la sua coscienza religiosa gli additava come l'oracolo più autorevole e più sicuro.

È a questo punto che s'innesta la vicenda delle Costituzioni.

## II - LA REDAZIONE PIÙ ANTICA DELLE COSTITUZIONI (1858-59)

Il testo più antico che possediamo è tutto di mano di Don Michele Rua, con aggiunte e correzioni posteriori di Don Bosco. Da tale testo si diramano tutte le altre redazioni che si conservano presso l'Archivio Centrale Salesiano e presso quello della S. Congregazione dei Religiosi

a Roma. La stesura di Don Rua, lineare e senza quasi pentimenti, fa ovviamente supporre stadi redazionali previ.<sup>1</sup> Certamente precedettero una o più redazioni di Don Bosco stesso. Il manoscritto è senza data. Da quanto vi si dice dei soci (cinque preti, otto chierici e due laici) e della dislocazione di essi (si dice che il « chierico » Angelo Savio era ad Alessandria), è possibile indicare come data estrema di composizione il 2 giugno 1860, giorno in cui Angelo Savio fu ordinato sacerdote; o meglio il 18 dicembre 1859, data in cui furono eletti i superiori maggiori della nascente congregazione secondo modalità ravvicinabili a regole stabilite in testi posteriori alla redazione Rua.

Se è vero poi che Don Bosco adottò nelle Costituzioni i voti semplici di povertà castità e obbedienza dietro suggerimento di Pio IX, allora è da concludere che la redazione Rua e le derivazioni successive sono posteriori per lo meno alla prima udienza, che fu il 9 marzo 1858.<sup>2</sup>

Prima che fosse soggetta a modifiche la redazione Rua presenta già una serie di importanti scelte attribuibili a Don Bosco stesso.

### Una congregazione educativa dai voti semplici

È ben chiara anzitutto la volontà di volere istituire una congregazione educativa dai voti semplici. Il primo articolo sulla « forma » della Società stabilisce:

« Tutti i congregati tengono vita comune stretti solamente dalla fraterna carità e dai voti semplici che li stringono a formare un cuor solo ed un'anima sola per amare e servire Iddio. »<sup>3</sup>

<sup>1</sup> AS 022(1) « Congregazione di S. Francesco di Sales », quad. 10 f., 135-198 mm. La redazione pubblicata in MB V 931-940 è evidentemente posteriore. Comprende infatti aggiunte che si riscontrano non solo sulla redazione Rua ritoccata da Don Bosco, ma anche in testi successivi. Ad esempio la denominazione « Società » ricorrente nel testo delle MB non è nemmeno nel ms. AS 022(1a), ma si trova introdotto per mano di Don Bosco in 022(2).

<sup>2</sup> È il senso che potrebbe ricavarsi dalle parole che Pio IX avrebbe rivolto a Don Bosco: « Non dovete contentarvi di legarne i membri con semplici promesse, perché altrimenti non esisterebbero gli opportuni legami tra soci e soci... » (MB V 860; VII 892), ove si trova quanto poi Don Bosco scrisse nell'introduzione alle regole: « La prima volta che il sommo pontefice parlò della società salesiana disse queste parole: In una congregazione o società religiosa sono necessari i voti, affinché tutti i membri siano da un vincolo di coscienza legati col superiore » (*Regole o costituzioni* [Torino 1875] XVII). Da quanto scrisse Don Bosco nel 1863 e nel 1864 sembrerebbe che a Pio IX sia stato solo presentato il regolamento dell'Oratorio (o della « casa annessa »). Al papa Don Bosco attribuisce costantemente l'avergli « tracciato le basi » o « la traccia » per un « regolamento » specifico destinato ai membri della « congregazione ». Cfr lettera al can. Zappata (Torino, sett. 1863) e al papa (*ivi*, 12 febr. 1864) in MB VII 563 621.

<sup>3</sup> Cfr la formulazione simile delle *Constitutiones congregationis sacerdotum saecularium scholarum charitatis*, cap. I, art. 1 (Venetiis 1837), 16: « Haec congregatio scholarum

Tre capitoli riguardano esplicitamente i voti di obbedienza, povertà e castità; altri dispongono il governo della congregazione e forme di vita comune.

Don Bosco, certo, non agì sotto alcuna costrizione. Avrebbe potuto continuare con la libera collaborazione del teologo Borel e di altri, o seguire la via delle associazioni religiose o laiche.<sup>4</sup>

Scegliere la via delle congregazioni con voti, proprio all'indomani delle leggi oppressive e in tempi in cui si profilava sempre più decisa la politica dell'eversione e degli incameramenti, era senz'altro una sfida. Era scegliere di appoggiarsi ai cattolici e inserirsi nei tradizionali ordinamenti ecclesiastici. E ciò, non per una scelta politica, ma dichiaratamente per una riflessione sul senso della missione evangelica e ministeriale della Chiesa. Il proemio delle Costituzioni condensa quanto Don Bosco asserisce di avere esposto a Pio IX, in rispondenza peraltro a ciò ch'è possibile leggere, non in termini di programma ma di esortazione, nel *Giovane provveduto*, e in chiave polemica negli *Avvisi ai cattolici*:<sup>5</sup>

« In ogni tempo fu speciale sollecitudine de' ministri della Chiesa di adoperarsi secondo le loro forze per promuovere il bene spirituale della gioventù. Dalla

charitatis est societas presbyterorum [...] qui omnes communem vitam ducunt, simplicium votorum vinculo adstricti, et fraternae charitatis [...] nexu inter se colligati ». « Amare e servire Iddio » riecheggia una risposta del catechismo diocesano (« Per qual fine Dio ci ha creato? — Per conoscerlo, amarlo e servirlo... »). « Un cuor solo ed un'anima sola » riecheggia gli *Atti degli apostoli* e la letteratura sulla vita religiosa: In AS 022(2) il titolo « Forma della congregazione » è modificato da Don Bosco in « Forma di questa società » e il primo articolo: « Tutti i congregati tengono vita comune stretti solamente dal vincolo della fraterna carità e dei voti semplici che li unisce a formare un... ».

<sup>4</sup> Sulla meditazione di Don Bosco prima della scelta e sulle consultazioni intercorse cfr MB V 881-885; VII 621s, 890-893.

<sup>5</sup> *Il giovane provveduto...*, parte I, *Cose necessarie ad un figliuolo...*, art. 2, *I giovanetti sono grandemente amati da Dio* (ed. Torino 1851) 10s; *Avvisi ai cattolici* (Torino 1853) 5s: « Popoli cattolici, aprite gli occhi [...] Stringetevi piuttosto di un cuor solo e di un'anima sola ai vostri pastori, che sempre v'insegnarono la verità... ».

Considerazioni affini a quelle riportate sopra nel testo si trovano nel prologo del *Regolamento del pio istituto eretto in Brescia dal canonico Lodovico Pavoni a ricovero ed educazione de' figli poveri ed abbandonati* (Brescia 1831, ed. 1947) 40: « La buona educazione della gioventù, a giudizio dei saggi, è sempre stata un punto di massima della somma importanza; ma a' giorni nostri non v'ha discreto estimatore delle umane cose che no' riscontri della somma necessità. Ognuno sa ripetere che la riforma del guasto costume, da cui dipende la felicità degli stati e delle famiglie, non si otterrà di leggieri, che colla coltura della crescente generazione [...] Vi si occupò indefessamente la Chiesa appena dalle crisi terribili delle passate vicende e ricomparvero tosto religiose famiglie, sistemate congregazioni, organizzati istituti [...] Crescono diffatti in gran numero i fanciulli poveri, e scorsi appena i primi rudimenti della cristiana dottrina, veggonsi obbligati dalla necessità di lor condizione ad abbandonare la scuola e le vigili cure de' saggi precettori per dedicarsi alle arti; ed eccoli al naufragio... ».

buona o cattiva educazione di essa dipende un buono o tristo avvenire ai costumi della società. Il medesimo Divin Salvatore ci diede col fatto evidente prova di questa verità, quando compieva in terra la sua divina missione invitando con parziale affetto i fanciulli ad appressarsi a lui: *Sinite parvulos venire ad me*.

I Sommi Pontefici seguendo le vestigia del Pontefice eterno, il Divin Salvatore, di cui fanno le veci sopra la terra, promossero in ogni tempo e colla voce e cogli scritti la buona educazione della gioventù e favorirono in modo speciale quelle istituzioni che a questa parte di sacro ministero dedicano le loro cure.

A' nostri giorni però il bisogno è di gran lunga più sensibile. La trascuratezza di molti genitori, l'abuso della stampa, gli sforzi degli eretici per farsi dei seguaci, mostrano la necessità di unirli insieme a combattere la causa del Signore sotto allo stendardo del Vicario di Gesù Cristo, e così conservare la fede ed il buon costume soprattutto in quella classe di giovani che per essere poveri sono esposti a maggior pericolo di loro eterna salute ».

## Una libera associazione di cittadini

Se però Don Bosco si compromise a fondare una congregazione con voti riconosciuti dalla autorità ecclesiastica fu perché aveva chiaro come assicurarne l'esistenza negli ordinamenti politici eversivi e liberali.

L'articolo decisivo si trova nel fondamentale capitolo sulla « forma » della congregazione:

« Ognuno nell'entrare in congregazione non perderà *il diritto civile* anche dopo fatti i voti, perciò conserva la proprietà delle cose sue, la facoltà di succedere e di ricevere eredità, legati e donazioni ».

In tutti i suoi termini tale statuto è una semplice traduzione di un articolo delle *Constitutiones congregationis sacerdotum soecularium scholarum charitatis*, istituto fondato nei primi decenni del secolo dai fratelli veneti Antonangelo e Marcantonio Cavanis.<sup>6</sup> L'unica differenza

<sup>6</sup> Ecco in sinossi alcuni articoli dei Cavanis e della redazione Rua:

2. Praeterea quisquis ecclesiasticus, vel laicus ex nostra congregatione, etiam post nuncupationem votorum, non amittit proprietatem rerum suarum, neque facultatem succedendi atque acceptandi haereditates, legata et donationes.

Fructus vero eorumdem bonorum, vel favore congregationis, vel suorum parentum, vel alterius cujuscumque personae cedere tenentur, durante ejus permanentia in congregatione.

2. Ognuno nell'entrare in congregazione non perderà il diritto civile anche dopo fatti i voti, perciò: conserva la proprietà delle cose sue, la facoltà di succedere e di ricevere eredità, legati e donazioni.

3. Il frutto però di tali beni, per tutto il tempo che rimarrà in congregazione, deve cedere o a favore della congregazione o dei proprii parenti, o di qualche altra persona.

sta nella disposizione che il socio « non perderà il diritto civile anche dopo fatti i voti », laddove i Cavanis disponevano, che chi entrava in congregazione non perdeva « proprietatem rerum suarum ».

La pubblicistica liberale aveva chiarito che le leggi del 1855 non s'interessavano della personalità giuridica data dall'autorità ecclesiastica. Si rivendicava però allo Stato il diritto di concedere o negare la personalità morale a qualsiasi ente, a prescindere da quanto potevano aver disposto altre autorità sovrane. Nel corso del dibattito parlamentare sostenitori delle leggi e loro avversari proclamarono e ribadirono che la proprietà privata individuale era sacra. L'individuo era riconosciuto come entità primaria nei confronti dello Stato. « L'individuo proprietario — aveva affermato Rattazzi in un suo discorso in parlamento — riconosce il suo diritto dalla stessa natura »; « la proprietà che spetta ad un ente morale, ha una individualità creata dalla legge ».<sup>7</sup>

Secondo le dottrine espresse da Rattazzi rinunciare al dominio dei propri beni equivaleva ad abdicare un titolo sacro di personalità civile. Gli schemi giuridico-sociali di Rattazzi sono, bene o male, quelli consacrati nelle legislazioni moderne, fiorite sull'esperienza della rivoluzione francese.

Bisogna aggiungere che la soluzione adottata da Don Bosco è in linea con quella elaborata da Antonio Rosmini nel decennio della Restaurazione; e non è da escludere che sia stato il contatto con i rosminiani a condurre Don Bosco sulla formula suddetta.

Prospettando il tipo di povertà dell'Istituto di Carità e dei suoi mem-

3. Clerici et sacerdotes, etiam emissis votis, retinent patrimonia sive beneficia simplicia, sed non administrant, nec ipsis fruuntur;

munus quippe erit superioris domus singulorum patrimoniorum vel per se, vel per procuratorem, administrationem gerere...

4. I chierici e sacerdoti anche dopo fatti i voti ritengono i loro patrimoni o benefici semplici, ma non li amministrano né possono goderli in particolare.

5. L'amministrazione de' patrimoni, de' benefici e di quanto è portato in congregazione o che è posseduto da qualche individuo, appartiene al superiore della casa...

Come e quando Don Bosco abbia potuto avere in mano le costituzioni dei Cavanis è un fatto secondario. Non è possibile stabilire se le ebbe a Torino, a Roma o nel breve soggiorno in Lombardia nel 1850.

<sup>7</sup> *Discorsi pronunziati alla camera dei deputati nelle tornate delli 11 gennaio, 15 e 17 febbrajo 1855 dai ministri commendatore Urbano Rattazzi e conte Camillo Cavour sul progetto di legge per la soppressione di comunità religiose e per altri provvedimenti intesi a sollevare i parroci più bisognosi* (Torino 1855) 25. Com'è noto, secondo la testimonianza di Don Bosco sarebbe stato lo stesso Rattazzi nel 1857 a suggerire la formulazione di alcuni articoli delle Costituzioni salesiane. Cfr MB V 699; XII 11, riferito anche da E. CERIA, *Annali* I 21.

bri, Rosmini così scriveva da Milano al card. Mauro Cappellari il 25 marzo 1827:

« Dei beni però necessari si partirebbe il dominio radicale dal diritto di disporre: il primo apparterebbe ai singoli religiosi, il secondo ai superiori. Il dominio radicale però vorrebbe essere conservato tale che *in faccia alla legge civile* il membro della Congregazione apparisse proprietario come qualunque *cittadino*: ed il voto che lo obbliga di lasciare al suo superiore la disposizione de' propri beni sarebbe semplice e privato, cioè cosa che non passa se non fra lui e il superiore; sicché non sarebbe né pure assurdo che egli restasse secreto, come avviene di qualunque convenzione privata, la quale non passa alla cognizione del pubblico per sua natura ma per accidente ».<sup>8</sup>

Nella mente di Rosmini la povertà dell'Istituto s'inseriva in un elaboratissimo sistema filosofico teologico giuridico, rispecchiante una intensa esperienza spirituale. L'Istituto della Carità doveva essere costitutivamente povero nella forma più perfetta possibile. Come società perciò non avrebbe posseduto nulla. Questo tipo di « povertà » corrispondeva alla « carità » così come la intendeva Rosmini; era cioè armonicamente rispecchiante l'amore perfetto, inteso come una totale apertura a Dio, piena confidenza in lui, abbandono alla sua provvidenza amorevole, completa indifferenza, piena disponibilità: corrispettivo alla disposizione della mente, « forma » totalmente aperta all'ente ideale.

La povertà religiosa collettiva, come aspetto di abbandono in Dio e distacco dai beni terreni era, nella riflessione rosminiana, la risposta cristiana alle speculazioni filosofiche politiche e giuridiche di quanti, come Melchiorre Gioia e Giandomenico Romagnosi, a suo giudizio fondavano la società sull'utile e sul benessere, cioè sul cumulo degli egoismi e delle cupidigie individuali e collettive, il cui esito sarebbe stato quello stesso di Caino e di Babilonia, vale a dire il fratricidio, la confusione delle lingue e la conflagrazione universale.

Ma il fissare che la congregazione per statuto non era proprietaria di nulla, in pratica non faceva che spostare il problema della proprietà dei beni di cui la comunità doveva e poteva disporre. Per statuto pertanto, sia Rosmini sia Don Bosco, assunsero dalla tradizionale disciplina canonica il principio, che i singoli soci rinunziavano per regola all'uso e all'usufrutto dei beni di cui conservavano la proprietà. I beni mobili e immobili in uso della comunità, erano intestati a singoli soci, ma amministrati dai superiori secondo statuti specifici; ai superiori anche

<sup>8</sup> A. ROSMINI, *Epistolario completo* II (Casale Monf. 1887) 219.

spettava amministrare beni « portati in congregazione » da singoli soci. In particolare Don Bosco, ricalcando le costituzioni dei Cavanis, stabiliva che i membri del clero secolare, entrando in congregazione, mantenevano i benefici semplici, anche se non erano loro a usufruirne per tutto il tempo che rimanevano in congregazione.

La novità delle costituzioni rosminiane e di quelle salesiane consisteva nell'ancoramento della povertà religiosa alla legislazione civile, di cui erano ormai assiomi l'inviolabilità della proprietà privata e la precarietà di beni appartenenti a enti morali. Ciò spiega perché Don Bosco fu sempre riluttante a costituire l'opera degli oratori in ente morale, legalmente riconosciuto: condizione che avrebbe potuto ricercare e ottenere sull'esempio di don Cocchi e del teologo Roberto Murialdo che con altri nel 1850 fondarono una *Società di carità a pro dei giovani poveri ed abbandonati*. Il primo articolo statutario della Società afferma: « È istituita in Torino a pro dei giovani poveri ed abbandonati una società di carità coll'annuenza del governo di Sua Maestà ».

Fin dal '48 Don Bosco dovette aver coscienza di quel che comportava un'approvazione come « ente morale »: dipendenza amministrativa, controllo governativo, pressione morale in occasione di manifestazioni i cui moventi talora erano ambigui: fatti nei quali la sensibilità di Don Bosco avvertiva non condivisibili implicanze religiose e sociali.

Stando ai ricordi affidati alle *Memorie dell'Oratorio*, Don Bosco avrebbe risposto al marchese Roberto d'Azeglio, che chiedeva la partecipazione dei giovani dell'oratorio a una festa nazionale, nei seguenti termini: « Signor marchese [...], questa mia famiglia, i giovani che dalla città qui si raccolgono, non sono ente morale; io mi farei burlare se pretendessi di fare mia una istituzione che è tutta della carità cittadina ».<sup>9</sup> Nelle circostanze di allora il restare privato cittadino, liberamente associato con altri in opere di carità, permetteva tra l'altro di poter sollecitare l'appoggio anche di chi non parteggiava per gl'indirizzi politici governativi. E che Don Bosco vi riuscisse, lo dimostrano i sostegni avuti in occasione di lotterie o di allargamenti edilizi dell'oratorio.

È da notare inoltre che le Costituzioni salesiane non hanno alcun riferimento specifico alle dottrine filosofiche, politiche e spirituali di Antonio Rosmini. Il quadro ascetico, ovvio alla comprensione di qualsiasi lettore, rimane quello della vita religiosa intesa come comunità di soci e osservanza dei tre voti di povertà, castità e obbedienza. Addirittura, esprimendosi in termini di minutissima concretezza e attingendo

<sup>9</sup> MO 217.

ai Cavanis, Don Bosco scrive che l'essenza della povertà salesiana consiste « nel condurre vita comune riguardo al vitto, vestito e riserbar nulla sotto chiave senza speciale permesso del superiore ».

Un'altra non trascurabile differenza tra le regole rosminiane e quelle salesiane sta nei termini che stabiliscono la condizione dei singoli soci riguardo ai beni materiali. Rosmini sancisce che i soci mantengono il dominio « *legale* » (*bonorum legale dominium*);<sup>10</sup> Don Bosco scrive che i salesiani conservano il « diritto civile ». L'espressione di Rosmini riflette la terminologia giuridica che il roveretano aveva potuto discutere tra il 1820 e il 1830, allorché si occupava di filosofia politica e di fondamenti della morale. I termini di Don Bosco sono quelli consacrati dal linguaggio giuridico e politico quarantottesco. Né Don Bosco né i suoi giovani potevano dimenticare i festosi cortei e gli osanna ai Valdesi, allorché venne loro accordata la pienezza dei « diritti civili ».<sup>11</sup> Il dibattito sugli enti ecclesiastici colpiti da leggi soppresive verteva anche sulla legittimità o no di togliere i diritti civili a tali enti. Includendo la formula nelle Costituzioni, Don Bosco forse non prevedeva che avrebbe suscitato l'opposizione di chi la collegava al complesso di leggi che, in Piemonte e altrove, compivano l'eversione di molti ordinamenti ecclesiastici.

## Il governo interno della congregazione

Sul governo della congregazione le antiche « regole » salesiane stabilivano quanto segue:

### *« Governo interno della congregazione »*

- « 1. La congregazione sarà governata da un capitolo composto di un rettore, prefetto, economo, direttore spirituale o catechista e due consiglieri.
- « 2. Il rettore sarà a vita [...].
- « 3. Il rettore si nominerà un vicario fra gl'individui della congregazione e lo designerà con nome e cognome in foglio di carta sigillata [...].

<sup>10</sup> *Regula Instituti Caritatis*, XXIV, in *Acta Gregorii papae XVI*, II (Romae 1901) 365. Cenni al complesso statutario elaborato dal Rosmini in A. VALLE, « *Constitutiones Societatis a Caritate nuncupatae* » di A. Rosmini, in *Riv. rosminiana* 64 (1970) 31-39.

<sup>11</sup> Su tali celebrazioni cfr. A. BERT, *I valdesi ossia i cristiano-cattolici secondo la Chiesa primitiva...* (Torino 1949) 342s.

- « 4. Il vicario farà le veci del rettore dalla morte di esso finché ne sia definitivamente eletto il successore.
- « 5. Affinché uno possa essere eletto rettore deve essere vissuto almeno sei anni in congregazione, aver compiuti trent'anni di sua età; abbia tenuta esemplare condotta in faccia a tutti i congregati. Qualora concorressero tutte le altre doti in grado eminente, il vescovo ordinario può diminuire l'età fino a 26 anni.
- « 6. Il rettore non sarà definitivamente eletto finché non sia approvato dal superiore ecclesiastico.
- « 7. L'elezione del successore al rettore defunto si farà così: otto giorni dopo la morte del rettore si raduneranno il prefetto, economo, direttore spirituale, e i due consiglieri, il vicario con due altri dei più anziani della congregazione. Se il tempo e il luogo lo permettono saranno pure invitati i direttori delle case particolari [...]. Colui il quale riporterà due terzi di voti, sarà il novello rettore.

« *Degli altri superiori*

- « 1. Gli uffizi propri degli altri superiori della casa saranno dal rettore ripartiti secondo il piano di regolamento dei giovani ricoverati.
- « 2. Il direttore spirituale avrà cura speciale dei novizi [...].  
[...]
- « 5. Il prefetto, l'economista, il direttore spirituale saranno eletti a pluralità di voti dai superiori. I due consiglieri saranno eletti dal rettore.
- « 6. Quando un congregato è mandato alla direzione di qualche casa prende il nome di direttore, ma la sua autorità è limitata nella casa a lui affidata. Alla morte del rettore è anche egli invitato ad intervenire per dare il voto nell'elezione del futuro rettore.
- « 7. Ciascuno dei superiori, ad eccezione del rettore, durerà tre anni nella sua carica; e potrà essere rieletto ».

Il tipo di governo che risulta dalla redazione Rua è abbastanza affine a quello degli istituti, le cui regole servirono di modello: i Cavanis, i redentoristi, i lazzaristi, i rosminiani.<sup>12</sup> Forse anzi nelle Costituzioni salesiane il sistema è più accentuatamente oligarchico e tendenzialmente conservatore. Gli elettori infatti del nuovo rettor maggiore sono tutti collaboratori del precedente. In più partecipano due confratelli anziani, riguardo ai quali non si dice in che modo vengono a inserirsi tra gli elettori. L'elezione degli altri superiori maggiori è fatta (o rinnovata) dal nuovo rettore, da due consiglieri scelti dal rettor maggiore, unita-

<sup>12</sup> Gli appellativi: direttore, prefetto, « catechista o direttore spirituale » sono quelli in uso all'oratorio e si riscontrano nel *Regolamento dell'Oratorio di S. Francesco di Sales per gli esterni* (Torino 1877) [ma il ms. in AS 025, risale al 1852]. Si tratta di termini riscontrabili in regolamenti degli oratori milanesi e in quelli bresciani elaborati da Lodovico Pavoni.

mente — a quanto sembra — con il prefetto, l'eonomo e il direttore spirituale, già membri dell'antico Capitolo superiore.

Non si accenna a nessuna designazione da parte dei membri delle singole comunità salesiane, né per la nomina dei superiori maggiori, né per quella dei direttori delle case. Al rettor maggiore vengono attribuiti poteri esclusivi quanto alla presentazione degli aspiranti alla congregazione, e quanto all'attività dei singoli soci in materia disciplinare, spirituale ed economica.

In qualche modo il governo delineato nella redazione Rua rispecchiava la struttura patriarcale della famiglia di metà ottocento; la congregazione traeva del resto origine dall'oratorio e dalla « casa annessa », organizzati sul modello della famiglia e dove il governo ideale era quello che attribuiva a Don Bosco la funzione di padre, « amico, compagno, fratello di tutti »: termini che si leggono nel regolamento dell'oratorio di san Francesco di Sales.<sup>13</sup>

### Lineamenti di spiritualità

I voti dei salesiani, la vita comune e la forma di governo assumono la loro specificità da quanto le regole enunziano in termini che vanno al di là della pura norma e riflettono le urgenze spirituali di Don Bosco. L'unirsi in congregazione è motivato in particolare da *tre ragioni*: l'imitazione di Cristo, l'esercizio della virtù cristiana della carità e l'urgenza di rinnovare la società rivolgendosi ai giovani, specialmente più poveri, e al « basso popolo », cioè ai ceti popolari urbani e rurali meno capaci di un'autonomia di giudizio di fronte al diffondersi dell'incredulità.

L'imitazione di Cristo « divin salvatore » intesse il capitolo sullo « scopo » della congregazione ed è l'ispirazione di fondo di quanto viene espresso altrove in termini di norma giuridica. L'espressione « Gesù Cristo cominciò fare ed insegnare » (ed è in tal senso modello dei salesiani), è un enunciato che proviene dalle regole in italiano dei lazzaristi. Altrove il richiamo all'esempio e all'insegnamento di Cristo deriva dalle costituzioni dei Cavanis e dei redentoristi.

Per quest'aspetto le Costituzioni salesiane si riallacciano alla spiritualità dello stato religioso, tale quale era elaborata nel sei e settecento nell'area italiana e francese. Il senso teologico e cristologico delle costi-

<sup>13</sup> *Regolamento dell'Oratorio*, parte I, cap. I (ed. 1877) 5.

tuzioni lazzariste è quello generico della spiritualità francese del secolo decimosettimo; cioè quello del Verbo divino fatto uomo per svuotare del peccato la natura umana e riempirla di Dio. I termini speculativi, di una teologia spirituale del Verbo incarnato così com'è riscontrabile nelle pagine del Bérulle, in quelle di Vincenzo de' Paoli assumono concretezza e dinamismo; Vincenzo de' Paoli non parla tanto di natura, quanto piuttosto di persone « le quali sono state chiamate per continuare la missione del medesimo Cristo (che consiste principalmente in evangelizzare a' poveri) », le quali perciò « devono esser imbevute dei sentimenti di Cristo » e delle sue massime, anzi « riempi del suo medesimo spirito e seguir i suoi vestigi ». Analoga semplificazione dottrinale si riscontra nelle costituzioni dei Cavanis. In quelle salesiane l'urgenza della missione educativa mantiene la sua ispirazione biblica mediante espressioni derivate dagli *Atti degli apostoli*: i salesiani si modelleranno su Gesù che *coepit facere et docere*; realizzando la missione educativa *cor unum et anima una* rifletteranno la testimonianza della prima comunità cristiana.<sup>14</sup>

Il tema della carità, intesa come partecipazione di una grazia divina e come prolungamento dell'opera salvifica di Cristo, è quello che con più evidenza giova a caratterizzare il rapporto tra i salesiani e i destinatari della loro opera: i giovani specialmente più poveri e abbandonati, da istruire « nella santa cattolica religione, particolarmente ne' giorni festivi »; quelli che sono « talmente abbandonati, che per loro riesce inutile ogni cura se non sono ricoverati », ai quali pertanto vengono disposte « case di ricovero » dove « verrà loro somministrato alloggio vitto e vestito »; infine « gli adulti del basso popolo e specialmente

<sup>14</sup> Sul tema dell'imitazione di Cristo le risposdenze letterarie più evidenti si trovano nelle costituzioni dei redentoristi e dei lazzaristi. I termini « riunire insieme / imitando le virtù / del nostro divin Salvatore » trovano risposdenza nelle costituzioni e regole dei redentoristi, il cui fine è « unire sacerdoti secolari / imitare le virtù e gli esempj del Redentore nostro Gesù Cristo / specialmente impegnandosi in Predicare a' poveri la divina parola » (cfr ALFONSO DE' LIGUORI, *Opere ascetiche* IV [Torino, G. Marietti 1847] 690). I termini « ecclesiastici ed anche laici / (intenti a) perfezionare se medesimi » fanno pensare ai primi articoli delle regole lazzariste, ove si afferma: che la « congregazione è composta d'ecclesiastici e di laici » il cui fine è « 1. lavorare alla propria perfezione, facendo il possibile per » « imitar il medesimo Cristo nostro Signore sì nelle virtù, come nelle funzioni spettanti alla salute del prossimo » (cap. I, art. I, *ed. cit.*, 10). L'enunziato « Gesù Cristo cominciò fare e insegnare / (i soci) di poi si adoprano a beneficio del prossimo » trova risposdenza nelle regole lazzariste, il cui primo capitolo « “ del fine e istituto della congregazione ” esordisce: “ Gesù Cristo nostro Signore [...] cominciò prima a fare e poi ad insegnare ”; “ perciò ” il fine della congregazione è “ 1. Lavorare alla propria perfezione [...]; 2. Evangelizzare a' poveri... ” » (*ed. cit.* 9-11).

nei paesi di campagna », presso i quali « il bisogno di sostenere la religione cattolica si fa gravemente sentire ».<sup>15</sup>

Il termine « carità », non ancora dequalificato dalle polemiche sviluppatesi negli ultimi decenni del secolo in clima di questione sociale, era allora altamente suggestivo negli ambienti cattolici. Alla carità e alla provvidenza, com'è noto, si erano intitolati moltissimi istituti religiosi, assistenziali ed educativi, sorti tra il 1815 e il 1860 in Italia, Francia, Austria, Spagna: in clima romantico e post-romantico si reagiva alla filantropia deistica e a quella giacobina.

Era la carità, teologicamente intesa e psicologicamente arricchita, che dava un senso particolare alle classiche virtù evangeliche della povertà, castità e obbedienza. Don Bosco, che riferendosi ai giovani nel *Giovane provveduto* aveva scritto: « datemi un giovane obbediente e sarà santo »,<sup>16</sup> nelle Costituzioni operò una singolare trasposizione nell'ordine dei capitoli riguardanti i tre voti. Per primo collocò quello dell'obbedienza, cui fece seguire nell'ordine consueto la povertà e la castità.

Ma forse l'elemento più caratteristico dell'antica redazione delle regole è la funzione assegnata all'oratorio e alla « casa annessa ». I giovani erano da raccogliere e istruire nella religione — scriveva Don Bosco — « siccome ora si pratica in questa città di Torino nell'oratorio di S. Francesco di Sales, di S. Luigi e in quello di S. Angelo Custode ». I giovani ospitati nelle case « saranno eziandio avviati a qualche arte o mestiere come attualmente si fa nella casa annessa all'Oratorio di S. Francesco di Sales in questa città ». L'assistenza agli adulti del « basso

<sup>15</sup> La disposizione relativa ai giovani che è bene ricoverare e l'intera frase « somministrare alloggio, vitto e vestito » trovano rispondenza nel *Regolamento della Società di carità a pro dei giovani poveri ed abbandonati in Torino*, il cui estensore fu il teologo Roberto Murialdo: « Questa società ha per iscopo di soccorrere tanti poveri giovani, che passeggiano vagabondi le vie, od ingombrano oziosi le piazze della nostra città, orfani od abbandonati, o malamente assistiti dai proprii parenti; e di provveder loro sì per l'anima che pel corpo [...]; si propone perciò, ed intende di ricoverare questi poveri giovani in apposita casa, di somministrar loro per tutto quel tempo, in cui ne avranno maggior bisogno, alloggio, vitto, vestito, e cristiana educazione; ed intanto cercherà di allogarli presso qualche onesto padrone in qualità d'apprendizzi o di garzoni, secondo la loro capacità nel lavoro, e farà con quello per i medesimi quei patti e quelle condizioni, che farebbe un buon padre od una buona madre di famiglia per il proprio figliuolo » (ed. Torino, G. Marietti 1850, p. 1).

« Evangelizzare a' poveri, e specialmente a quelli della campagna » è una finalità dei lazzaristi (*Regole ovvero costituzioni comuni della congregazione della missione*, cap. I, art. I, n. 2 [ed. 1658] 11). « Il bisogno di sostenere la religione » è espressione corrente nella stampa cattolica del tempo. Basta scorrere la *Epistola pastoralis ad clerum universum provinciae ecclesiasticae taurinensis* del 29 luglio 1849 (Torino, Marietti) o la pubblicazione periodica iniziata nel 1849 « Collezione di buoni libri ».

<sup>16</sup> Ed. 1851, p. 16: « Datemi un figliuolo ubbidiente e sarà santo ».

popolo » ha il suo modello in quel che già si fa « col dettare di quando in quando qualche muta di esercizi spirituali e colla pubblicazione delle *Letture Cattoliche* ».

Alla prassi dell'oratorio Don Bosco tende a dare una funzione normativa, il cui sostegno maggiore proveniva peraltro dal valore ch'egli stesso e i suoi collaboratori assegnavano a Valdocco. La serie di riferimenti all'esperienze dell'oratorio trova la più completa spiegazione nel capitolo delle Costituzioni che segue immediatamente il proemio e che porta il titolo « *Origine di questa congregazione* ». Don Bosco vi narra le prime esperienze catechistiche a partire dal 1841; passa poi agli sviluppi conseguiti — egli scrive — « benedicendo il Signore ». Il prospere dell'opera, il dilatarsi di Valdocco e il ramificarsi degli oratori con piena approvazione delle autorità diocesane, il fatto stesso che « molti vescovi adottarono il medesimo piano di regolamento e si adoperarono per introdurre nelle loro diocesi questi oratorii festivi » erano tutti elementi che garantivano come l'oratorio era qualcosa di carismatico. Proporlo a norma era perciò, nella mentalità di Don Bosco, qualcosa di ovvio e frutto del suo tipico senso ecclesiale.

In ciò inoltre risulta manifesta la tendenza di Don Bosco a dare riferimento concreto a qualsiasi formulazione astratta. All'insegnamento teoretico del catechismo egli usava aggiungere l'esemplificazione o l'illustrazione mediante qualche apologo.

Senonché, perché l'oratorio potesse essere assunto perennemente a modello, sarebbe stato necessario che nelle successive trasformazioni si fosse sempre mantenuto come luogo di esperienza carismatica e di esemplarità educativa. Altrimenti, presto o tardi, si sarebbe imposta la necessità di fare di esso un'idealizzazione, staccandolo dal tempo e traducendolo in simbolo; facendone cioè una concettualizzazione.

Per concludere, il più antico testo delle Costituzioni salesiane, suddiviso in nove articoli (origine, scopo, forma, voto di obbedienza povertà castità, governo interno, altri superiori, accettazione) risulta ancora allo stadio di abbozzo, frutto in parte di esperienza e in parte di elaborazione letteraria. Vi si stabiliscono varie norme e v'è un certo afflato spirituale con il tipico riferimento all'esperienza carismatica di Valdocco. Ma vi si riscontrano ancora troppe lacune. Vi è, ad esempio, appena qualche cenno ai vescovi nel capitolo sulle « origini » e si fa intervenire l'autorità diocesana soltanto per approvare l'elezione del superiore generale. Per il resto, quali dovevano essere i rapporti della congregazione salesiana con l'apparato ecclesiastico pontificio e dioce-

sano? Non occorre alcuna autorizzazione per aprire oratori o case religiose?

Riguardo ai confratelli laici l'unico accenno esplicito era quello iniziale: sulla Società composta di ecclesiastici (= sacerdoti?), chierici e laici.<sup>17</sup> Nulla si diceva di più specifico in appresso. A proposito del « governo » poco si diceva sui requisiti di quanti potevano essere eletti membri del Capitolo superiore. Il superiore maggiore, ad esempio, e il direttore delle case dovevano essere ecclesiastici o potevano essere anche laici? La questione poteva dirsi indirettamente risolta dai rimandi alla prassi dell'oratorio, il cui regolamento stabiliva che alla domenica, terminate le confessioni, « il direttore o altro sacerdote » celebrava la messa, spiegava il vangelo ovvero narrava qualche tratto di storia sacra o storia ecclesiastica. Il regolamento stabiliva inoltre che al direttore spirituale spettava « assistere e dirigere le sacre funzioni », perciò, scriveva testualmente Don Bosco, doveva « essere sacerdote ». Quando le revisioni romane fecero cadere i riferimenti all'oratorio, le Costituzioni rimasero irrimediabilmente reticenti, fino alle ultime redazioni elaborate e stampate vivente Don Bosco. Su altri punti invece Don Bosco intervenne man mano che la riflessione, la sperimentazione, gli scambi di vedute e le trattative intercorse per l'approvazione, suggerirono modifiche, ampliamenti e precisazioni.

### Modifiche alla redazione Rua

Le correzioni e aggiunte apportate da Don Bosco al manoscritto Rua persuadono che ci si trovava davanti a un testo normativo provvisorio e da collaudare.

Don Bosco completò il capitolo sullo « scopo della congregazione » con un articolo in cui disponeva che la congregazione « in vista [...] dei grandi pericoli che corre la gioventù desiderosa di abbracciare lo stato ecclesiastico », « si darà cura di coltivare nella pietà e nella vo-

<sup>17</sup> Corrispondente alle costituzioni dei Cavanis, cap. I, art. 1, *ed. cit.*, 16: « Haec congregatio scholarum charitatis est societas presbyterorum et clericorum soecularium una cum laicis fratribus inservientibus ».

Riguardo a queste possibili fonti, cfr quanto Don Bosco scrisse al can. Zappata (sett. 1863): « Nell'estensione de' singoli capi ed articoli ho in più cose seguito altre società già dalla Chiesa approvate, le quali hanno uno scopo affine a questo. Tali furono per es. le regole dell'Istituto Cavanis di Venezia, dell'Istituto della Carità, de' Somaschi e degli Oblati di Maria Vergine » (MB VII 563).

cazione coloro che mostrano speciale attitudine allo studio ed eminente disposizione alla pietà ». L'articolo faceva eco alla costernazione dei vescovi e di altri responsabili della formazione del clero, propensi ormai ad appartare i giovani seminaristi dall'ambiente scosso da atteggiamenti anticlericali e anticristiani.<sup>18</sup> Don Bosco in tal modo prendeva atto dei nuovi indirizzi pastorali; accettava nel 1860 la conduzione del piccolo seminario di Giaveno uscendo così finalmente da Torino; tendeva anche a trasformare la « casa annessa », ed eventualmente anche altri istituti, in vivai proficui anche alla nascente congregazione.

Il termine « pietà » con il quale era designato uno dei requisiti nei giovani propensi allo stato ecclesiastico, è assunto come titolo a un intero nuovo capitolo delle Costituzioni: « Pratiche di pietà ». « Pietà » è usato a specificare quanto nel regolamento dell'oratorio va sotto il titolo di « pratiche religiose » e nelle costituzioni dei Cavanis con quello di « pia exercitia ».

L'articolo fondamentale è il primo, in cui Don Bosco afferma che la pratica di base dei salesiani è il « perfetto adempimento dei doveri generali del cristiano ».

Anche in ciò è da additare una certa innovazione nei confronti della dottrina tradizionale relativa alla vita religiosa. Se questa infatti era « stato di perfezione », bisognava che portasse in sé i segni di un maggiore impegno individuale e collettivo. Il « segno » a cui Don Bosco sembra attribuire un valore fondamentale è « la vita attiva » ispirata alla carità e alle sue urgenze. Alle celebrazioni cultuali e ad altre forme esterne della vita di preghiera egli sembra attribuire un valore subalterno e sostituibile, nei confronti all'esercizio tempestivo e proficuo della carità verso il prossimo. Stabilisce testualmente:

« La vita attiva cui tende la nostra congregazione fa che i suoi membri non possono avere comodità di fare molte pratiche in comune; procureranno di supplire col vicendevole buon esempio, e col perfetto adempimento dei doveri generali del cristiano ».

Si comprende come mai Don Bosco, piuttosto che scendere subito a elencare le « pratiche di pietà » salesiane, dichiarò qualcosa di meno specifico, cioè che i salesiani debbano distinguersi come uomini di preghiera già « nel parlare, vedere, camminare in casa e fuori ».

Passando poi alle « pratiche di pietà », colpisce che, a differenza dei Cavanis e di altri, non abbia stabilito agli ecclesiastici e ai laici di parte-

<sup>18</sup> Cfr « problemi socioreligiosi del clero » in P. STELLA, II 359-367.

cipare tutti i giorni alla celebrazione della messa, ma soltanto « ogni giorno » mezz'ora di preghiera tra mentale e vocale e addirittura con la « eccezione che uno sia impedito dall'esercizio del sacro ministero ». Altre pratiche stabilite in questa prima fase di revisione, sono: ogni giorno la recita del rosario e « un po' di lettura spirituale »; « la frequenza ebdomadaria dei santi sacramenti », il ritiro mensile, suffragi per i confratelli defunti e i loro genitori. Si stabiliva infine: « il rettore potrà dispensare da queste pratiche per quel tempo e per quegli individui che giudicherà nel Signore ». Si poneva cioè per statuto un duplice principio di discrezionalità: il giudizio del superiore maggiore nei confronti di tutti i soci e quello della priorità del sacro ministero sulle « pratiche di pietà » proprie dei salesiani. Riguardo a quest'ultimo non si chiariva se ci si affidava alla discrezione del superiore o dei singoli soci. Non si tratta in ogni caso di minimismo, ma ci si trova davanti a una mutata mentalità: si va verso la « vita interiore semplificata ». In testi coevi infatti, come ad esempio nella Vita di Domenico Savio, Don Bosco sostiene la tesi della santità che non è fatta di pratiche straordinarie, non comporta rinunzie innaturali, ma piuttosto gioia e allegrezza.

Anche riguardo al governo e alla procedura nelle elezioni si riscontrano modifiche, pur nell'ambito di un sistema familiare e oligarchico. I consiglieri da due sono portati a tre. L'elezione del prefetto e del direttore spirituale è riservata al rettor maggiore. Quella dei consiglieri è attribuita a tutti i membri professi della « casa maestra », cioè della casa che il rettor maggiore sceglie come domicilio proprio e del Capitolo superiore.

Senonché quando il 18 dicembre 1859 si diede vita con atto pubblico alla congregazione salesiana, la procedura di elezione fu alquanto diversa. I soci fondatori, cioè don Vittorio Alasonatti, diciotto chierici e un giovane, proposero « unanimi a Don Bosco, iniziatore e promotore, a gradire la carica di superiore maggiore, siccome del tutto a lui conveniente ». Don Bosco accettò con la riserva di nominarsi il prefetto; il che fece confermando in carica Don Alasonatti. Quindi tutti i presenti elessero a suffragio segreto gli altri membri del Capitolo, cioè il direttore spirituale, l'economista e tre consiglieri (non due: ma secondo il numero fissato dalla redazione Rua riveduta da Don Bosco).<sup>19</sup>

La denominazione « salesiani » fu adoperata il meno possibile. A Torino si continuò a dire: i preti di Don Bosco. Come questi dichiarò

<sup>19</sup> MB VI 335s. L'autografo di Don Alasonatti si conserva all'AS Verbali del Capitolo superiore.

nel 1877 al primo Capitolo generale, solo quando fu necessario divulgare le spedizioni missionarie e con una certa apprensione si diede corso all'appellativo di « salesiani ».<sup>20</sup> Eppure più di una cosa cambiò negli anni '60. Negli ambienti della curia arcivescovile si pose il problema dei chierici di Don Bosco, cioè di quelli salesiani, e dei chierici che stavano con Don Bosco ma solo in pensione e frequentavano il seminario per poi restare incardinati tra il clero diocesano. Il 26 maggio e il 9 giugno 1860 l'oratorio fu perquisito per mandato del ministero dell'interno. Il giornale *L'Armonia* diede risonanza all'avvenimento. L'11 giugno i salesiani si riunirono a Valdocco e fecero pubblica promessa che « se, per mala ventura, a cagione della tristezza dei tempi, non si potessero fare i voti », ognuno si sarebbe impegnato alla fedeltà, e in caso di totale estinzione i due o l'unico superstita si sarebbero sforzati di promuovere la Società salesiana e osservarne le regole.<sup>21</sup>

### III - LE CORPORAZIONI RELIGIOSE E LA POLITICA ECCLESIASTICA IN ITALIA NEL PRIMO DECENNIO DEL REGNO

Dopo l'unificazione si rendeva urgente l'indebolimento politico di quanti ancora sostenevano gli antichi Stati. L'eversione di enti ecclesiastici più che prima tendeva all'indebolimento politico della Chiesa, all'emancipazione della politica italiana da quella della Santa Sede, al consolidamento della borghesia e all'ammortamento del debito pubblico.

I beni ecclesiastici confiscati e quelli demaniali si sarebbero voluti utilizzare per riforme sociali; si ventilò la distribuzione delle terre a piccoli proprietari. Ma la realtà era che dopo la guerra del 1859 e dopo le annessioni del 1860, sopresse le barriere doganali, erano diminuite le entrate pubbliche degli antichi Stati. Il *deficit* era stato appesantito dagli sgravi fiscali che i governatori provvisori avevano decretato per motivi politici in varie province. Si proseguì dunque sulla via delle soppressioni e degli incameramenti.

<sup>20</sup> MB XIII 287.

<sup>21</sup> MB VI 630s.

Sembrò che il governo di Bettino Ricasoli portasse a una certa inversione di tendenza; che al separatismo e alle iniziative unilaterali dello Stato italiano fossero preferite trattative con la Santa Sede e con l'episcopato. Ricasoli e altri cattolici liberali aspiravano a un accordo conseguito percorrendo la via della riforma interna della Chiesa. Nei progetti di Ricasoli entrava una certa democratizzazione, ottenuta imponendo alla Chiesa l'elezione popolare per lo meno dei parroci. Il contrasto di altre frazioni politiche divenne allora tanto acuto, da determinare la crisi del ministero Ricasoli e l'approvazione di leggi poco rispondenti al motto cavouriano « libera Chiesa in libero Stato », ma piuttosto indice di una volontà di eversione radicale.

Nel 1865 venne sancito il matrimonio civile e fu secolarizzato il diritto di famiglia. Per quanto riguarda congregazioni e beni ecclesiastici, con legge del 22 agosto 1862 fu decretata la devoluzione al demanio pubblico dei beni immobili già prima assegnati alla *Cassa ecclesiastica*. Il 27 giugno 1864 fu proposto in parlamento di vietare agli ordini religiosi di ricevere novizi e ammettere alla vestizione. La proposta non maturò in legge. Il 7 luglio 1866 con apposita legge furono soppressi tutti gli ordini, corporazioni, congregazioni, conservatori aventi vita comune e carattere ecclesiastico. Si concedeva per contro il pieno esercizio di tutti i « diritti civili e politici » ai membri di tali enti morali soppressi. I beni delle corporazioni sopresse erano devoluti al demanio, fatta eccezione degli edifici di culto in attività e di quelli monastici adibiti a scuole, ospedali e ricoveri di mendicanti. La *Cassa ecclesiastica* istituita nel 1855 veniva mutata in *Fondo culto*, con personalità giuridica distinta da quella dello Stato.

Altre disposizioni indicavano chiaramente — come abbiamo notato — che lo spirito della legge non era in linea con il separatismo, ma ancora in quella del giurisdizionalismo e dell'ingerenza.

Un'altra legge, del 15 agosto 1867, sopprime molti enti ecclesiastici secolari: fu tolta la personalità giuridica ai capitoli collegiati, ai canonicati, ai benefici di patronato regio e laicale dei capitoli cattedrali, alle abazie, ai benefici non aventi cura d'anime; non furono in tal modo risparmiati seminari, fabbricerie, confraternite, chiese cattedrali e parrocchiali. Con legge del 27 marzo 1869 venne tolta ai chierici l'esenzione dalla leva militare. Nell'ottobre dello stesso anno fu stabilito un calendario civile per tutto il regno.

Frattanto molte diocesi erano o vacanti o senza vescovo, perché o veniva negato l'*exequatur* a quelli preconizzati, oppure si costringevano a domicilio coatto come *camorristi* vescovi che avevano protestato con-

tro la politica governativa. Tanto più era tesa la situazione, in quanto nelle zone centro-appenniniche e nel mezzogiorno a stento si riusciva a contenere il malumore per gli aggravii fiscali e a sradicare il brigantaggio politico, attribuito a manovre aventi la centrale nello Stato pontificio.

#### IV - LA CONGREGAZIONE SALESIANA E LE COSTITUZIONI DOPO IL 1860

Nell'estate 1860 Don Bosco inviò a mons. Frasoni un esemplare delle Costituzioni sottoscritto da ventisei confratelli e accompagnato da una petizione, in cui tra l'altro si dichiarava che i salesiani intendevano escludere dai propri statuti « ogni massima relativa alla politica » e miravano « unicamente a santificare i membri della società » « specialmente con l'esercizio della carità verso il prossimo ». <sup>22</sup> Contemporaneamente mandò un altro esemplare al domenicano Francesco Gaude, cardinale nativo di Cambiano in Piemonte e nipote di Don Bartolomeo Dassano, il parroco di Castelnuovo che aveva sostenuto negli studi ecclesiastici sia Don Cafasso sia lo stesso Don Bosco. <sup>23</sup> Senonché il card. Gaude moriva il 14 dicembre 1860. Il 26 marzo 1862 moriva mons. Luigi Frasoni. L'archidiocesi torinese rimase governata dal vicario capitolare Giambattista Zappata, finché non venne traslato a Torino da Savona mons. Alessandro Riccardi di Netro nel 1867. Essendo vacante la sede torinese Don Bosco non poteva aspettarsi atti importanti. Tuttavia tra il novembre 1863 e il gennaio 1864 poté raccogliere lettere commendatizie dei vescovi di Cuneo, Acqui, Susa, Mondovì e Casale Monferrato in favore della congregazione salesiana. L'11 febbraio 1864 ottenne anche quella del canonico Zappata. Subito, tramite il card. Antonelli, inoltrò a Roma la pratica per l'approvazione della Società di san Francesco di Sales e delle sue Costituzioni.

Frattanto la congregazione si avviava a divenire interdiocesana. Nel 1860 era fallito il tentativo di insediare salesiani nel piccolo seminario

<sup>22</sup> Lettera a mons. Frasoni [Torino, giugno 1860]. L'arcivescovo rispondeva con lettera 7 luglio 1860 da Lione, avvertendo che si riservava di rileggere e « ponderare » le costituzioni inviate da Don Bosco e di consultarsi con qualche persona che meglio di lui s'intendesse della « vita di comunità ». Cfr MB VI 630-633.

<sup>23</sup> MB VI 726.

di Giaveno. Fu invece aperto un piccolo seminario a Mirabello Monferrato, diocesi di Casale, nel 1863. Nell'autunno 1864 fu la volta del collegio municipale di Lanzo Torinese. In seguito furono intavolate trattative con altri municipi del Piemonte e della Liguria. Don Bosco aveva stabilito solidi legami con i parroci delle province e con molti ambienti cattolici in aree urbane e rurali. Valdocco ampliava i propri locali. I giovani interni, studenti e artigiani, superavano il mezzo migliaio attorno al 1865-70. A partire dal 1865 si potevano osservare a Valdocco i lavori di costruzione del santuario a Maria Ausiliatrice dei Cristiani, chiesa di quartiere e area sacra che avrebbe attirato a Don Bosco maggiori adesioni in Piemonte e altrove. Le *Letture Cattoliche* prosperavano, stampate ormai dalla tipografia dell'oratorio di san Francesco di Sales.

Le redazioni delle regole dopo il 1860 riflettono ormai le trattative condotte con le autorità ecclesiastiche. Su di un testo con le firme di quanti chiedevano a mons. Fransoni l'approvazione delle regole Don Bosco aggiunse due articoli con i quali dichiarava l'autorità dell'ordinario del luogo limitatamente all'esercizio « pubblico » del sacro ministero e all'apertura di nuove case.<sup>24</sup> I termini che adoperava nei nuovi statuti erano ispirati — come del resto dichiarava Don Bosco stesso — alle regole degli Oblati di M. Vergine.<sup>25</sup> In un esemplare successivo inviato a Roma introduceva l'esplicito riconoscimento della suprema autorità del papa, prima sottaciuta per tema di provocare vessazioni politiche.

« I soci — scrisse di suo pugno — riconosceranno per loro arbitro o superiore assoluto il sommo pontefice, cui saranno in ogni luogo, in ogni tempo, in ogni sua disposizione umilmente e rispettosamente sottomessi. Anzi ogni membro della società si darà la massima sollecitudine per promuovere e difendere l'autorità e l'osservanza delle leggi della Chiesa Cattolica e del suo capo supremo, legislatore e vicario di Gesù Cristo sopra la terra ».<sup>26</sup>

<sup>24</sup> AS 022(4): « Riguardo al pubblico [pubblico aggiunto in *sopralin.*] esercizio del sacro ministero i soci riconosceranno per loro superiore il vescovo della diocesi ove esista la casa a cui essi appartengono ».

<sup>25</sup> Cfr nota seguente e MB VIII 1065.

<sup>26</sup> Cap. VIII della redaz. AS 022(6), da cui dipende 022(4b) e la redaz. « 1864 » dell'AR. All'articolo riferito nel testo seguono questi altri tre: « 2° Dopo il romano pontefice riconosceranno per loro superiore il vescovo della diocesi, ove ciascuna casa esista; ed ogni socio si offre in aiuto di lui con tutti i mezzi possibili a fine di promuovere il bene della religione. 3° Riguardo poi all'amministrazione dei santi sacramenti, alla predicazione, ed a tutto quello che riguarda al pubblico esercizio del sacro ministero, i soci riconosceranno per loro superiore il vescovo della diocesi, ove esista la casa, a cui essi appartengono; ma per quanto è compatibile colle regole della Società. 4° In quanto alle ordinazioni i soggetti saran-

Forse fu questa serie di dichiarazioni a persuadere Don Bosco a inserirne altre, generali e perentorie, relative alla politica:

« Ma è principio adottato e che sarà inalterabilmente praticato, che tutti i membri di questa società si terranno rigorosamente estranei ad ogni cosa che riguardi la politica. Onde né colla voce, cogli scritti o con i libri o colla stampa non prenderanno mai parte a questioni che anche solo indirettamente possano comprometterli in fatto di politica ».<sup>27</sup>

Un'altra serie di aggiunte, fatte nel 1864, riguarda i soci esterni. Anche per comporre i quattro articoli del nuovo capitolo intitolato « Esterni », Don Bosco s'ispirò alle costituzioni degli Oblati di M. Vergine.<sup>28</sup> Il precedente alla regolamentazione dovette essere il caso di Don

no ordinati dall'ordinario della diocesi, dove si trovano gli ordinandi, secondo l'uso delle altre congregazioni, che hanno unione di case, cioè secondo l'uso ed i privilegi delle congregazioni considerate come ordini regolari » (cfr anche MB VII 878).

Gli articoli 3 e 4 corrispondono alle regole degli Oblati di M. Vergine, parte II, cap. I, § I, n. 2: « Il rettore maggiore potrà eleggersi per suo domicilio quella casa, che a lui parerà. Egli avrà un'assoluta autorità per quello che riguarda il governo interno, o domestico sopra tutte le case, e soggetti della congregazione: poiché riguardo all'esterno in quanto è compatibile colle disposizioni particolari delle nostre regole e costituzioni [...] dovranno sempre vivere soggetti alla giurisdizione de' vescovi. Quanto poi alle ordinazioni, i soggetti saranno ordinati dall'ordinario della diocesi, dove si trovano gli ordinandi secondo l'uso delle altre congregazioni, le quali hanno unione di case (cioè secondo l'uso ed i privilegi delle congregazioni considerate come ordini regolari) » (ed. Torino 1851, 36s).

L'esemplare inviato a Roma ha invece inserite le dichiarazioni di dipendenza dal sommo pontefice e corrisponde a quello edito in MB VII 871-886. Quello inviato nel febbraio 1864, stando a quel che Don Bosco scrive nella lettera a Pio IX, constava di « 16 capitoli » (MB VII 621), mentre l'AR « 1864 » è di « 17 capitoli »; ha inclusi gli articoli sul papa, mentre il promemoria con « cose da notarsi intorno alle costituzioni della società di S. Francesco di Sales » avvertono: « In questo regolamento non si parla esplicitamente del sommo pontefice, sebbene sia scopo principale di esso il sostenere e difenderne l'autorità [...] Il motivo per cui si esprime meno esplicitamente si è che questa casa essendo già stata più volte perquisita dall'autorità civile, ad oggetto di trovarvi relazioni compromettenti (si diceva) con Roma, quindi la società correrebbe rischio di essere posta a repentaglio, qualora questo regolamento, cadendo in mano a taluno vi si trovassero espressioni non opportune ». Si aggiunge che « nel capitolo 8°, articolo 2°, si domanda che i chierici siano posti sotto la giurisdizione del superiore generale della società » (cfr MB VII 622). Ma ciò non corrisponde alla ripartizione dell'AR « 1864 », i cui quattro articoli abbiamo trascritto più sopra, bensì alle redazioni AS 022(4) e derivati, fino all'AS 022(6) in cui si legge: « Per l'interno la società dipende dalla casa madre che è governata da un capitolo composto di un rettore, prefetto, economo, direttore spirituale e catechista e tre consiglieri ».

<sup>27</sup> AS 022(6), cap. III, art. 7 (MB VII 874).

<sup>28</sup> *Costituzioni e regole della congregazione degli Oblati di Maria V.*, parte I, cap. I, § 1, ed. cit., p. 8s: « Per promuovere poi maggiormente l'uso degli esercizi di S. Ignazio, la congregazione ammette degli aggregati esterni, quegli ecclesiastici cioè, che vivono nelle proprie case, e saranno creduti abili a dettarli secondo lo stesso metodo... ». L'idea di Don Bosco è più ampia e rispecchia associazioni promosse da Giuseppe Frassinetti, del quale si veda *Il religioso al secolo* (Genova 1864).

Giovanni Ciattino, parroco di Mareto (Asti), che nel 1861 chiese di aderire alla società salesiana pur rimanendo nelle sue funzioni di parroco. Il 21 maggio 1861 il Capitolo superiore assentì e, secondo il verbale della seduta, Don Ciattino fu ammesso con il titolo di « terziario ». <sup>29</sup> Dal che si deduce che il termine « socio esterno » non era ancora presente (o prevalente) nella mente di Don Bosco e dei suoi collaboratori. <sup>30</sup>

Il 23 luglio 1864 la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari concesse il decreto di lode alla Società salesiana accompagnando il documento con una serie di tredici *animadversiones* alle Costituzioni e riservandosi a più tardi l'approvazione definitiva. Le *animadversiones* erano elaborate sulla base di rilievi redatti dal carmelitano Angelo Savini e sottoscritte dal sottosegretario della Congregazione, mons. Stanislao Svegliati. <sup>31</sup> Il 19 febbraio 1868 Don Bosco ottenne l'approvazione della Società salesiana da mons. Ferrè, vescovo di Casale Monferrato. Superate riluttanze e resistenze formatesi tra i vescovi per i motivi che diremo, poté raccogliere nuove commendatizie da inoltrare a Roma. Il 19 febbraio 1869 la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari approvò definitivamente la congregazione salesiana e il 1° marzo seguente emanò il relativo decreto. Il documento fu comunicato a Don Bosco tramite l'arcivescovo di Torino, Riccardi di Netro. Informato del fatto, il procuratore del re richiese il decreto, onde appurare s'era da sottoporre al regio *exequatur*. La pratica assunse subito un andamento contrario a Don Bosco. Il procuratore prima, e poi il ministero di grazia e giustizia, descrissero la Società salesiana come una delle corporazioni che rispondeva alle caratteristiche di quelle colpite dalle leggi soppresive. L'*exequatur* era da negare e la congregazione da dichiarare illegale. Inoltrata la pratica al Consiglio di Stato, il verdetto si capovolse. Venne appurato che la società salesiana non era mai stata riconosciuta come « ente

<sup>29</sup> MB VII 956.

<sup>30</sup> Sull'AS 022(4) indirizzato a mons. Franson si trovano già inserite disposizioni relative a partecipazioni economiche richieste ai postulanti, capitolo « accettazione », XIII: « 7° Ogni socio, se è destinato allo studio, entrando dovrà portare con sé: 1) Corredo di vestiario almeno pari a quello che è prescritto per i giovani della casa. 2) Cinquecento franchi nell'entrata che serviranno a sopperire le spese che occorreranno nel vitto e vestito nell'anno di prova. 3) Franchi 300 in fine dell'anno di prova prima di fare i voti. - 8° I fratelli coadiutori porteranno soltanto il corredo e franchi 300 nella loro entrata senza ulteriore obbligazione. - 9° Il rettore potrà dispensare dalle condizioni poste nell'articolo 7 e 8 qualora intervengano motivi ragionevoli, per cui egli giudichi di fare eccezioni più o meno ristrette » (cfr MB VII 883). Queste condizioni automaticamente avrebbero potuto precludere l'accesso ai giovani di famiglie indigenti. L'articolo 9 spiega come nel complesso mirano ad aumentare i poteri discrezionali del rettore.

<sup>31</sup> Riportati entrambi i documenti in MB VII 624-626, 107s.

morale ». L'*exequatur* pertanto non era da rilasciare, e il caso fu accantonato. In effetti i governi di destra e poi quelli della sinistra si orientavano verso la dissimulazione nei confronti dei religiosi costituitisi civilmente come libere associazioni. Rimaneva così aperta la via all'approvazione delle Costituzioni. La maggior parte delle *animadversiones* inviate a Don Bosco nel 1864 riguardava i poteri giurisdizionali e amministrativi attribuiti dalle regole al rettor maggiore e al suo Capitolo anche in casi nei quali il diritto comune e quello proprio dei religiosi subordinavano l'autorità dei superiori religiosi a quella degli ordinari del luogo e della Santa Sede. Altre osservazioni riguardavano la formazione dei salesiani, l'ammissione agli ordini sacri dei soci chierici, l'articolo sulla politica e il capitolo sui soci esterni.

Seguì tra il 1864 e il '74 un decennio di trattative, con nuove redazioni delle Costituzioni, promemoria esplicativi, conversazioni a Roma nel 1867 tra Don Bosco, mons. Svegliati e altri prelati e cardinali direttamente o indirettamente coinvolti nell'approvazione della Società e delle sue Costituzioni.

In particolare si voleva che fosse riservato alla Santa Sede il bene-essere alle alienazioni e ai debiti eventuali da contrarre, a norma dei sacri canoni (*animadv.* 5). Don Bosco replicò rammentando che tra i salesiani non era la società a possedere, ma i singoli soci. I beni dei singoli potevano essere considerati beni ecclesiastici *in foro conscientiae*, ma era rovinoso farlo davanti alle autorità civili con atti pubblici, sia pure della Santa Sede. Trattandosi infatti di beni materiali, sarebbe stato esigito il regio *exequatur*, ne sarebbe derivata l'approvazione della Società salesiana come ente morale e il rischio di una soppressione. Chiedeva pertanto che fosse concesso al superiore maggiore e al suo Capitolo di trattare in piena autonomia tali affari, così come Gregorio XVI aveva concesso alle *Scholae Charitatis* con breve del 21 giugno 1836.<sup>32</sup>

Autonomia chiedeva Don Bosco nei confronti dei vescovi diocesani quanto alle dimissorie da concedere ai chierici che accedevano alle sacre ordinazioni. Nei suoi promemoria faceva appello al privilegio concesso ai lazzaristi, ai rosminiani e agli oblati del Lanteri. Portava anche argomenti che riflettevano la nuova situazione di mobilità geografica verificatasi a Torino e all'Oratorio: la società salesiana — asseriva Don Bosco nel 1865 — accoglieva ormai soci che provenivano *ex omnibus*

<sup>32</sup> È da vedere per intero il documento «*Supra animadversiones in constitutiones sociorum sub titulo S. Francisci Salesii in dioecesi taurinensi*» MB VII 710-715. L'AS ne conserva la minuta autografa di Don Bosco.

*terrae partibus*. Per cui avveniva che le dimissoriali erano da chiedere « per loca dissitissima, cuius ordinarius vel ignoratur vel non facile reperiri possit ».<sup>33</sup>

Ma, in fatto di dimissorie, vari vescovi erano per lo meno in apprensione. Se per molti aspetti ci si congratulava dei successi conseguiti da Don Bosco e in ciò si avvertiva un segno di benevolenza divina, per altri aspetti ci si preoccupava riflettendo su quel che sarebbe avvenuto man mano che l'opera sua ingrandiva. La Società salesiana minacciava di divenire un gran cantiere di attività, dove vari giovani ecclesiastici intervenivano con entusiasmo, ma non sempre perseveravano e finivano per ricadere sotto la responsabilità dei vescovi nelle strutture diocesane, in tempi in cui questi si trovavano oberati da problemi pastorali ed economici. Di coloro, ad esempio, che emisero le prime professioni triennali nel 1862 non perseverarono come salesiani Giuseppe Rocchetti, Giovanni Anfossi, Giovanni Boggero, Luigi Chiapale, Federico Oreglia di santo Stefano. Chiapale, incardinato a Saluzzo sua diocesi di origine, risultò avere un debole per il vino. Anfossi diede preoccupazioni a Torino.<sup>34</sup> Erano casi eccezionali ovvero erano indici di quel che bisognava temere? Se dunque si nutrivano difficoltà a concedere la facoltà di presentare chierici alle sacre ordinazioni, era perché in fondo non si aveva piena fiducia sulla formazione ecclesiastica impartita presso i salesiani all'oratorio e altrove. Si esigeva come minimo che nelle Costituzioni si stabilisse che soltanto i chierici professi perpetui potessero essere presentati agli ordini maggiori e che, comunque, spettasse agli ordinari diocesani esigere i debiti esami, porre altre condizioni particolari e quindi concedere le dimissorie.

Il problema delle dimissorie era connesso a quello della formazione, e cioè rimbalzava sulla stessa personalità sacerdotale e religiosa maturata alla scuola di Don Bosco nella congregazione salesiana. Le critiche al noviziato salesiano si connettevano a quelle mosse al comportamento di certi salesiani e alle osservazioni elaborate sia a Torino sia a Roma, sulle pratiche di pietà dei salesiani, pratiche troppo esigue per una congregazione religiosa di vita attiva.

Invano Don Bosco si adoperava per dare prove che potessero meritare la fiducia della Santa Sede e dei vescovi. Invano nel 1865 e nel

<sup>33</sup> Cfr MB VII 712.

<sup>34</sup> Lettere di mons. Gastaldi al card. Bizzarri (Torino, 9 gen. 1874) e di G. Anfossi a Don Bosco (Torino, 15 febr. 1874; ma di questa la minuta è di Don Bosco), edite in MB X 757-760.

1867 contribuiva a proporre nomi di ecclesiastici promovibili vescovi con l'*exequatur* regio.<sup>35</sup> A Torino tra l'altro incontrò difficoltà, quando volle l'approvazione ecclesiastica alla prima grazia attribuita a Maria Ausiliatrice e da pubblicare sull'*Unità cattolica*. A Roma nel 1867 ci fu chi denunciò come ereticali alcune espressioni della *Vita di S. Pietro* scritta da Don Bosco e come leggendaria la *Vita di S. Giuseppe* dello stesso Don Bosco. Reticenze permanevano a Torino, dove l'arcivescovo Riccardi avrebbe voluto porre ordine alla disciplina dei seminaristi, imponendo a tutti i chierici, non esclusi quelli di Don Bosco, qualche anno di internato in uno dei seminari diocesani. Tra il 1872 e il 1874 il successore del Riccardi, mons. Gastaldi, in un nutrito scambio di lettere con Don Bosco, con vescovi subalpini e con la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, non si stancava di dichiarare la propria stima per Don Bosco e per la sua capacità educativa verso i giovani; ma faceva anche capire che secondo lui la congregazione salesiana rischiava di diventare un focolaio di disordine a motivo della facilità con la quale venivano concessi gli ordini sacri a chierici talora poco degni e che poi finivano per ricadere tra le fila del clero diocesano. Secondo mons. Gastaldi mancava ai salesiani un noviziato vero e proprio, fatto sotto un maestro dei novizi, in comunità isolata. I novizi dovevano essere esercitati nella preghiera, nella riflessione su se stessi, nell'affinamento delle proprie qualità interne ed esteriori. Ai salesiani bisognava imporre un noviziato di due buoni anni.

Le divergenze sulla durata, sul luogo e sulle altre modalità del noviziato erano indice di due diverse concezioni non solo del noviziato, ma di tutto un tipo di organizzazione di gruppo e di rapporto con l'ambiente. Don Bosco non era per la segregazione totale dei novizi, sia pure per il non troppo lungo spazio di uno o due anni; ma piuttosto era per un moderato inserimento nell'attività educativa a fianco dei professi, non in forme del tutto indipendenti, ma sotto l'assistenza del maestro di noviziato e la responsabilità del direttore della casa. Non era dunque, in conseguenza, per una rigida separazione dei novizi dalla cerchia dei professi e dal « mondo » giovanile. Né era per una rigida osservanza di tempo e di luogo. La durata del noviziato poteva essere di pochi mesi, come di un paio d'anni, a seconda il giudizio di valore ch'era possibile dare tosto o tardi del candidato. Il noviziato veniva fatto compiere preferenzialmente nella casa madre a Valdocco; ma particolare

<sup>35</sup> La vertenza è stata ristudiata di recente da M. BELARDINELLI, *Il conflitto per gli exequatur (1871-1878)* (Roma 1971).

maturità dei candidati e necessità della congregazione potevano indurre a dislocare anche singoli novizi in comunità di totale lavoro educativo. Il noviziato di Don Bosco era in altri termini specchio della flessibilità, efficienza, funzionalità ed essenzialità che Don Bosco tendeva a realizzare in sé e a imprimere nei suoi collaboratori. Ma il noviziato non segregato non rispondeva alla veneranda e tradizionale secessione monacale. Per quanto Don Bosco fissasse esercizi mensili « di buona morte » e anche un periodo più lungo di ritiro annuale, il suo noviziato non appariva come un solenne allargamento degli esercizi ignaziani, dove idealmente fosse possibile sperimentare un momento forte della vita interiore, un'esperienza mistica come quella di Ignazio a Manresa. Rispetto poi all'indirizzo assunto dai vescovi nei propri seminari, quello di Don Bosco costituiva come un'inversione di tendenza. Chi ne avrebbe fatto le spese sarebbe stato mons. Gastaldi e il suo gruppo di collaboratori, impegnati a stringere i chierici nel seminario, ma messi quasi in scacco, per il fatto che non riuscivano a ottenere che anche i chierici della congregazione salesiana (congregazione fino allora di diritto diocesano) venissero a chiudersi in seminario almeno per i due anni richiesti obbligatoriamente.

Come abbiamo accennato, le critiche sulla formazione dei chierici venivano estese ai salesiani professi. In loro, si diceva, mancava una solida formazione sacerdotale. I loro studi erano stati superficiali, nonostante Don Bosco contrapponesse l'esito brillante di tutti i chierici salesiani negli esami subiti da professori del seminario torinese per oltre un ventennio. I capitoli delle Costituzioni salesiane, relativi allo studio e più ancora alle pratiche di pietà, testimoniano la difficile intesa tra Don Bosco e i suoi interlocutori di Torino e di Roma.

Tra il 1870 e il 1874 la situazione si fece delicata. Combattuti dall'anticlericalismo, i vescovi italiani tendevano a un serrate le file. Si creò cioè una congiuntura di cui cercò di profittare mons. Gastaldi. Non riuscendo a piegare Don Bosco, l'arcivescovo di Torino cercò di creare un fronte di vescovi poco inclini a favorire l'approvazione definitiva delle Costituzioni salesiane. La manovra era però rallentata dal fatto che le case salesiane erano dislocate ormai in diocesi in cui non arrivava che debolmente l'influsso dell'arcivescovo di Torino: l'ospizio di Sampierdarena era nell'archidiocesi di Genova, il collegio convitto di Varazze nella diocesi di Savona, il collegio municipale di Alassio in quella di Albenga, la casa originaria delle Figlie di Maria Ausiliatrice, fondata con l'approvazione del vescovo di Acqui, era a Mornese. Scrivendo e a voce mons. Gastaldi cercò di scuotere gli appoggi che Don Bosco poteva

contare in Piemonte (il favore, ad esempio, di mons. De Gaudenzi vescovo di Vigevano) e a Roma. In una lettera del 20 aprile 1873 al card. Bizzarri, prefetto della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, mons. Gastaldi riespose l'aggravata situazione esistente a Torino e altrove tra congregazione salesiana e clero diocesano:

« Qualche chierico dimesso dal seminario si presenta a don Bosco, e questi lo riceve anche senza il consenso esplicito del vescovo, lo manda a fare da maestro in un suo collegio posto in una diocesi lontana, per esempio da Torino lo manda a Varazze nella diocesi di Savona, o ad Alassio nella diocesi di Albenga; questo giovane, mentre fa il maestro, studia la teologia; e poi a tempo debito viene presentato da don Bosco a quel vescovo; il quale senza altra informazione me lo ordina; e il giovane ordinato, tosto compiuti i suoi tre anni de' voti, ritorna a casa, ed è sacerdote senza che il suo vescovo diocesano siavi entrato per nulla, anzi l'avesse giudicato inabile ».

Qual è la proposta di mons. Gastaldi? Si rimetta tutto l'affare all'arcivescovo di Torino, nella cui diocesi è sorta la congregazione salesiana: le Costituzioni

« sieno tosto esaminate dall'arcivescovo di Torino e ne ottengano l'approvazione. Se l'arcivescovo ricusa di approvarle, esponga le sue ragioni ai vescovi di Casale, Savona, Albenga e all'arcivescovo di Genova, ove il signor Don Bosco ha presentemente delle case, e fra tutti si venga ad un'approvazione ».<sup>36</sup>

A questo punto Don Bosco non poteva più indugiare.

Nel 1867 e nel 1871 era stato interessato da ministri del governo italiano a concordare nomi di vescovi con la S. Sede. Nel 1873 venne assunto dal ministro di grazia e giustizia Vigliani e dal card. Antonelli per esplorazioni circa un *modus vivendi* accettabile, dopo la legge delle guarentigie, per l'attribuzione della temporalità da parte del governo italiano ai vescovi preconizzati dalla Santa Sede. L'iniziativa interessava l'episcopato. Di conseguenza l'opera di persuasione di mons. Gastaldi tra i vescovi a sfavore di Don Bosco risultò sminuita e quasi neutralizzata.

Nessun altro viaggio di Don Bosco a Roma ebbe tanta risonanza sulla stampa quanto quello tra il dicembre 1873 e l'aprile 1874.<sup>37</sup> A torto o a ragione si diede una portata molto ampia alla missione di Don Bosco. Si parlò di trattative di conciliazione e di Don Bosco « conciliatore ». *Il Fischietto* a Torino e altri giornali, equivocando con l'omonimo Bar-

<sup>36</sup> Editto in MB X 713. L'originale è all'AR.

<sup>37</sup> Su tutto ciò cfr Belardinelli (sopra, nota 35) e MB X 415-568. Documenti e giornali relativi alla « temporalità » sono presso l'AS.

tolomeo Bosco, prestigiatore di fama leggendaria, malignarono sulle prestigitazioni del *Dominus Lignus*, epiteto affibbiato a Don Bosco. Giornali cattolici intransigenti, come l'*Osservatore cattolico* di Milano, denunciarono come inammissibile un'azione conciliativa, quando invece era da auspicare un intervento delle potenze cattoliche per ricollocare il pontefice nei suoi diritti. Echi diversi si ebbero su giornali francesi, tedeschi e persino inglesi. Al proprio fianco Don Bosco aveva il giovane Don Gioachino Berto, infaticabile amanuense, testimone stupito dell'importanza del suo padre e maestro. A Roma Don Bosco faceva la spola tra uffici governativi e pontifici, tra palazzi di nobili, case religiose, domicili di cardinali e monsignori interessati alla trattativa politica o a quella relativa alle Costituzioni salesiane. Gli ambienti della curia romana divennero sempre più benevoli verso Don Bosco, man mano ch'egli appariva vicino al papa e al suo segretario di Stato. I fatti davano un riferimento concreto a quanto Don Bosco scriveva (sorvolando su incresciosi particolari del passato), nella *Positio* relativa alle Costituzioni da approvare:

« In faccia alla civile società siamo sempre stati tranquilli, perché fummo ognora considerati come pacifici cittadini [...]. Tutti poi vedono di buon occhio una società, che ha per iscopo di raccogliere ragazzi pericolanti, istruirli, avviarli alla scienza, ad un'arte o mestiere con cui potersi poi guadagnare onestamente il pane della vita, che è quanto dire: torli dai pericoli del ladroseggio e delle carceri per farne degli onesti cittadini, che meglio noi diremo: farne dei buoni cristiani ».<sup>38</sup>

Nonostante a Roma sopraggiungessero lettere di allarme e dissuasione di mons. Gastaldi, Don Bosco otteneva assicurazioni che le regole sarebbero state approvate, che la commissione cardinalizia gli era nel complesso favorevole; che l'approvazione sarebbe venuta, perché così constava che voleva il papa medesimo.

Nel 1874 Don Bosco finì per inserire nelle Costituzioni le modifiche richieste dalle *animadversiones* del 1864 e altre redatte dal domenicano Raimondo Bianchi, consultore della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, già inviategli a Torino nella metà del 1873.<sup>39</sup>

Le *animadversiones* del '64 chiedevano che fosse eliminato l'articolo relativo alla non compromissione politica dei salesiani. Don Bosco aderì già nel 1867. Come aveva spiegato in un promemoria del 1865 « hic

<sup>38</sup> Riportata in MB X 946.

<sup>39</sup> Edite anche nella *Positio*. Cfr MB X 934-940.

articulus eo tantum spectabat, ut devitarentur vexationes, si forte constitutiones in manus quorundam laicorum inciderent ». Chiedevano inoltre che, secondo l'uso, si presentasse alla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari un testo delle Costituzioni in latino. Ebbe così inizio la serie latina delle Costituzioni salesiane, il cui anello più importante è costituito dal testo approvato, manoscritto di Don Gioachino Berto e il corrispettivo autografo autentico depositato presso la S. Congregazione, scritto dallo stesso Don Berto.<sup>40</sup>

Tra le moltissime varianti introdotte nelle Costituzioni ne segnaliamo alcune importanti. Nel 1874 Don Bosco eliminò, su istanza del consultore Bianchi, il proemio, il capo primo sui primordi della Società e qualsiasi riferimento sia all'oratorio sia a iniziative varie come le *Letture Cattoliche* e altre attività divulgative. Già in un testo del 1873 stabilì che nessuno poteva essere ammesso agli ordini sacri « titolo congregacionis » se non dopo emessi i voti perpetui. I voti erano triennali. Passato un primo triennio, previo consenso del Capitolo superiore, il socio poteva emettere i voti perpetui o rinnovare i triennali.

Già nel 1865 il mandato del rector maggiore era ristretto a un dodicennio. Quello del prefetto, direttore spirituale, economo e tre consiglieri era portato a un sessennio. Nel 1874 furono introdotti alcuni articoli relativi al Capitolo generale da convocare ogni triennio e ogniqualvolta occorreva rinnovare il Capitolo superiore ed eleggere il nuovo rector maggiore. Elettori erano i membri del Capitolo superiore e i direttori di ciascuna casa, più per ogni casa un socio dai voti perpetui, eletto dai professi perpetui delle singole comunità.

Don Bosco introdusse anche quello ch'era richiesto sul noviziato da fare in luogo a parte con apposito maestro dei novizi, per un anno intero. Compose rapidamente un capitolo sugli studi, dove in linea con il neotomismo e con la tradizione della facoltà teologica torinese, specificò che in teologia il maestro dei salesiani doveva essere san Tommaso. Cassati irrimediabilmente furono gli articoli relativi ai soci esterni.

Se si riprendono in esame tutte le redazioni, si trova che i presupposti spirituali relativi alla carità e alla esemplarità di Cristo, passarono indenni al vaglio delle revisioni romane. Queste invece infierirono, dove qualcosa suonava stridente con la disciplina canonica di allora. Il risultato fu che i preamboli spirituali rimasero alquanto offuscati dall'accre-

<sup>40</sup> Il testo approvato è all'AS 022(18), tutto scrittura di Don Berto, che vi annotò: « Berto Joachim sacerdos hujus Piae Societatis socius scripsit: Romae apud domum Alexandri Sigismondi die 1 aprilis (Via Sistina N. 104, pl. 4<sup>o</sup>) 1874 ».

sciuto numero di norme, levigate alla pietra dura del linguaggio giuridico.

Le Costituzioni furono approvate il 3 aprile 1874. Nel frattempo le trattative sulla « temporalità » dei vescovi si arenarono. I giornali che badavano a queste, scrissero che Don Bosco a Roma aveva perso il suo tempo. Ma a una benefattrice di Firenze Don Bosco scriveva: « I nostri affari furono felicemente terminati ». <sup>41</sup> Tra l'altro aveva ottenuto un rescritto che gli rinnovava il privilegio di concedere le dimissorie ai soci professi perpetui *ad decennium*.

## V - LE COSTITUZIONI DAL 1874 AL 1888

Rientrato a Torino, Don Bosco si mise all'opera per stampare finalmente le Costituzioni. Ci si aspetterebbe un'edizione pura e semplice del testo latino approvato, invece si constata qualcosa di sorprendente e quasi sconcertante. Il testo venne messo in mano ai latinisti Vincenzo Lanfranchi, Tommaso Vallauri e al barnabita Innocenzo Gobio. <sup>42</sup> Doveva venire limato da queste mani valenti. Senonché al lavoro di lima altro se ne aggiunse, compiuto anche da Don Bosco, e di cui è difficile comprendere completamente i moventi.

Qualche clausola giuridica venne resa meno netta dagli abbellimenti stilistici: un *possit* (riguardo a rivendicazioni economiche di chi usciva di congregazione) venne mutato in un *liceat*. Il capitolo sul noviziato, composto di tredici articoli, venne ridotto a soli sette, con in nota aggiunto che Pio IX « benigne annuit tyrones, tempore secundae probationis [dopo l'aspirantato, nel noviziato], experimentum facere posse de iis, quae in prima probatione sunt adnotata, quoties ad maiorem Dei gloriam id conferre iudicabitur. Vivae vocis oraculo die 8 aprilis 1874 ». Gli articoli 9 e 10 del capo XI *de acceptione* (non contrarre abitudini anche indifferenti; per la gloria di Dio e la salvezza delle anime essere disposti a sopportare disagi come il caldo, il freddo, la fame, la sete)

<sup>41</sup> Don Bosco alla marchesa Ugucioni (Roma, 12 apr. 1874) in MB X 805.

<sup>42</sup> Tali modifiche risultano apportate alle redazioni AS 022(19), 022(19a), 022(20) (questa ultima è la bozza con correzioni per la stampa definitiva). Cfr inoltre MB X 820.

furono trasferiti al capo XIII, *pietatis exercitia*, come articoli conclusivi, 12 e 13.<sup>43</sup>

Si faceva intanto sentire l'urgenza di mettere in mano un testo italiano, accessibile alla comprensione di tutti, chierici e laici. Sulla base del testo latino pubblicato venne preparata una versione che, curiosamente è una retroversione non in tutto coincidente con la prima serie di redazioni italiane. Non ci si limitò peraltro alla pura e semplice versione.

La serie di modifiche più importanti riguarda la materia economica. Una degli articoli introdotti nel *tour de force* del 1874 stabiliva:

« Quoad alienationes bonorum societatis et debita ab ea contrahenda serventur de jure servanda juxta sacros canones et constitutiones apostolicas ».

Un altro articolo introdotto all'ultimo momento stabiliva che l'economista generale non poteva presentarsi ai tribunali civili senza licenza della Santa Sede. Un terzo stabiliva che ogni triennio bisognava presentare un rendiconto anche economico alla Santa Sede.<sup>44</sup> Don Bosco in una serie di postille autografe commentava:

« Haec sunt sancita pro casibus quibus nostra societas bona communia haberet.

« Haec expositio ad S. Sedem extenditur tantum ad bona quae in communi societas possideret, non autem ad possessiones sociorum. Ideo, stricte loquendo, donec societas in ens morale constituta per legem civilem possidere quietat, ab hujusmodi obligatione nullo modo devincitur.

[Quanto all'economista] « Hoc semper intelligendum est de bonis societatis, non de bonis quae personaliter ad socios spectant ».<sup>45</sup>

In altri termini con questo tipo di esegesi, appellandosi a un recentissimo responso della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, Don Bosco tracciava le linee della quasi completa autonomia in materia economica da qualsiasi autorità civile ed ecclesiastica, dimostrando in tal

<sup>43</sup> Presso l'AR è conservato un esemplare delle *Regulae seu constitutiones societatis S. Francisci Salesii juxta approbationis decretum die 3 aprilis 1874*, Augustae Taurinorum, ex officina Asceterii salesiani an. 1874. A mano sono ricostituite tutte le espressioni dell'autografo approvato e cancellate quelle elaborate a Torino. La stessa opera di restauro si riscontra nella redazione AS 022(21a). Quasi tutte le differenze sono messe in evidenza dall'edizione in sinossi curata da Don Amadei in MB X 956-993. È poco verisimile che queste cosiddette « correzioni di lingua e stile », siano state fatte dal Lanfranchi e dagli altri, e « accettate da Don Bosco, col permesso di Pio IX, che gli aveva concesso ogni facoltà vivae vocis oraculo » (MB X 820 e 817).

<sup>44</sup> Cfr cap. VI, art. 2 (relaz. triennale alla Santa Sede); cap. VII, art. 3 (alienaz. beni), cap. IX, art. 13 (l'economista e le cause civili); cfr MB X 964, 966, 974.

<sup>45</sup> Postille all'esemplare latino interfogliato AS 022(21), riportate in MB X 994-996.

modo di aderire a una prepotente tendenza del coevo liberalismo economico.

Il succo della sua esegesi economico-giuridica è pubblicato in calce alla prima traduzione italiana del 1875:

« La società niente possiede come ente morale, perciò eccetto il caso in cui venisse da qualche governo legalmente approvata, non sarebbe vincolata da questo articolo [circa la necessaria autorizzazione papale e l'osservanza dei sacri canoni quando si alienano beni della società salesiana]. Per la stessa ragione ciascun salesiano può esercitare i diritti civili di compra vendita e simili senza ricorrere alla S. Sede. Così fu risposto dalla Cong. dei Vesc. e Reg. 6 aprile 1874 ».<sup>46</sup>

Il capitolo sul noviziato ripeteva quello dell'edizione latina, ma senza riferire nulla del privilegio concesso da Pio IX *vivae vocis oraculo*. Così in materia di noviziato veniva rimesso agli onori di norma statutaria quasi tutto quello che in sede di trattative era stato cassato.

Nella versione italiana era eliminato del tutto, per mano di Don Bosco, un articolo sulla deposizione del rettor maggiore in caso, *quod Deus avertat*, di indegnità.<sup>47</sup>

Rimaneva da recuperare il capitolo sui soci esterni. Questo però non fu reinserito. Com'è noto, proprio nel 1875 Don Bosco rimeditò l'idea e lanciò il progetto dei Cooperatori salesiani, con il benessere del gio-

<sup>46</sup> *Regole o costituzioni della società di S. Francesco di Sales secondo il decreto di approvazione del 3 aprile 1874* (Torino 1875) 17.

Il responso invocato da Don Bosco lascia perplessi, perché è contro la prassi della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, che fu sempre per la « assoluta necessità del beneplacito apostolico ». Cfr A. BIZZARRI, *Collectanea in usum secretariae sacrae congregationis episcoporum et regularium* (Romae 1885) 875 [indice, con rimandi a rescritti vari].

<sup>47</sup> *Constitutiones*, cap. VII, art. 8: « At si forte contingat, quod Deus avertat, ut rector major gravissime officia sua negligat, praefectus vel quisque de superiore capitolo [...] poterit rectorem efficaciter admonere. Quod si non sufficiat [...] deponi potest » (cfr MB X 266). L'articolo era stato aggiunto da Don Bosco stesso in margine all'AS 022(4): « Il rettore durerà a vita nella sua carica. Ma qualora, *quod Deus avertat*, egli trascurasse gravemente i suoi doveri, il prefetto ed il direttore [spirituale] possono di comune accordo [di comune accordo aggiunto in soprilinea] radunare il capitolo, e i direttori delle case particolari per avvisare efficacemente il rettore ed anche venire alla deposizione qualora la gravità delle cose lo richiedesse ». La traduzione italiana dal testo latino edito del 1874, venne approntata e riveduta da Don Bosco nell'esemplare ms. AS 022(100): « Che se per caso avvenisse, *quod Deus avertat*, che il rettore trascurasse gravemente i suoi doveri, il prefetto o alcuno del capitolo superiore, d'accordo cogli altri, potrà ammonire efficacemente il rettore. E se questa ammonizione non bastasse, allora il capitolo ne faccia avvisata la Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, da cui potrà essere spogliato del suo grado ». « Da cui potrà essere spogliato... » venne corretto in: « per la cui autorità potrà essere dalla sua carica deposto ». Don Bosco in margine ricorresse: « Col cui consenso potrà essere dalla carica deposto e quindi ». Ma poi con due grandi tratti trasversali cancellò tutto.

vane vescovo di Fossano, Emiliano Manacorda, ma con la rinnovata opposizione di mons. Gastaldi, allora intento alla riorganizzazione del laicato cattolico torinese.

Anche il capitolo sull'origine della Società rimase accantonato. Compare invece nell'edizione italiana del 1875 un'introduzione composta da Don Bosco con l'ausilio di Don Giulio Barberis e di altri.<sup>48</sup>

In pratica i salesiani fin dopo la morte di Don Bosco non ebbero mai in mano le Costituzioni nella forma precisa approvata dalla Santa Sede. Forse mai sospettarono che il testo era stato modificato sia nell'edizione latina che in quelle italiane. Alla massima fedeltà redazionale facevano infatti pensare le parole con le quali Don Bosco presentava ai soci le Costituzioni, qualificando l'approvazione definitiva come un fatto « dei più gloriosi per la nostra congregazione, come quello che ci assicura che nell'osservanza delle nostre regole noi ci appoggiamo a basi stabili, sicure e, possiamo dire, infallibili, essendo infallibile il giudizio del capo supremo della Chiesa che le ha sanzionate ».

Nell'introduzione trovava modo di riesprimere che le Costituzioni « permettevano » « il possesso e l'uso di tutti i diritti civili ».<sup>49</sup> Ma l'insieme del discorso introduttivo tendeva a inculcare la fedeltà alla vocazione salesiana, tanto ricca di benedizioni divine e perciò con la prospettiva di « vantaggi temporali » e « spirituali ». L'allusività all'esperienza concreta e alle prospettive di un avvenire promettente (come un glorioso millennio terreno e ultraterreno) supera il puro tessuto letterario, filologicamente derivato da sant'Alfonso e da altri rappresentanti minori della letteratura post-tridentina della vita religiosa. Il discorso di Don Bosco si presenta ottimistico nel suo complesso, nonostante la pesante presenza di una teologia predestinazionista sulla vocazione e sulla perseveranza, intese come il permanere nell'unica arca di salvezza disposta agli eletti dalla divina sapienza, fuori della quale ci si arrischia nei marosi del mondo, affidati ai mezzi straordinari di salvezza che la divina misericordia vorrà apprestare.

L'introduzione alle regole venne accresciuta nell'edizione del 1877 da tre nuovi paragrafi: sull'importanza di seguire la vocazione, sui rendiconti mensili al superiore della casa e sulla carità fraterna. In essi è più evidente la mano di Don Giulio Barberis. Di questi ormai Don Bosco appoggiava le iniziative atte ad assicurare una solida formazione dei

<sup>48</sup> I mss. di Don Bosco e di altri relativi all'introduzione sono all'AS 022(101), 022(101/1), 022(101/4).

<sup>49</sup> *Regole o costituzioni* (ed. 1875) XXIII (paragrafo sulla « povertà »).

novizi, e così svuotare le critiche che mons. Gastaldi ancora muoveva alla formazione dei salesiani.

Il testo delle Costituzioni edito nel 1877 riproduceva fedelmente quello del 1875. Lievissimi erano i ritocchi nella punteggiatura e nei segni ortografici.<sup>50</sup>

L'ultima edizione, apparsa vivente Don Bosco nel 1885, non ha varianti, se non nell'ortografia e nell'aggiunta di citazioni latine della Scrittura, là dove era riferita la versione italiana e il semplice rimando a capi e versicoli.

Di nuovo c'è solo un'appendice di « alcune lettere circolari di S. Vincenzo de' Paoli e di S. Alfonso Maria de' Liguori dirette ai loro religiosi ed assai utili anche ai salesiani ». Si tratta di una lettera di san Vincenzo de' Paoli, del 15 gennaio 1650 « sul levarsi tutti all'ora medesima », già introdotta nell'edizione del 1877, e di cinque lettere di sant'Alfonso in data 8 agosto 1754, 13 agosto 1758, 2 febbraio 1771, 10 luglio 1779, 29 luglio 1774.<sup>51</sup> Sono lettere che hanno il valore di testamento. Sant'Alfonso rivolgendosi ai redentoristi faceva presente la propria età avanzata ed esortava alla concordia, all'umiltà di spirito e alla perseveranza. Le preghiere di sant'Alfonso erano ormai quelle di Don Bosco:

« Ognuno particolarmente a Gesù Cristo mi raccomandi per una buona morte, che da giorno in giorno sto aspettando. Io, miserabil qual sono, più volte al giorno prego per ciascuno di voi: e salvandomi, come spero, non lascerò in cielo di farlo meglio di quello che fo al presente.

« Padri e fratelli miei carissimi in Gesù Cristo, io prego Dio che ne cacci presto quegli spiriti superbi, che non possono e non vogliono sopportare qualche riprensione o disprezzo nella congregazione, non solo da' superiori, ma anche dagli eguali e dagli inferiori.

« Raccomando per ultimo ai superiori presenti e futuri l'osservanza delle regole. In mano loro sta questa osservanza [...] se il rettore locale non vi attende, il rettore maggiore non vi può rimediare ».<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Una singolarità: nell'introduzione fu introdotto un cenno sull'espansione extraeuropea « abbiamo già iniziato le missioni di America » nel paragrafo « vantaggi spirituali », ma non venne mutata la data dell'introduzione « giorno di Maria Assunta in cielo, 15 agosto 1575 », nonostante la prima spedizione missionaria fosse stata del novembre successivo. In *Regole o costituzioni* (ed. 1877) 15 e 43. Subito dopo l'introduzione di Don Bosco l'edizione del 1877 ha una « lettera di s. Vincenzo de' Paoli indirizzata a' suoi religiosi sul levarsi tutti all'ora medesima. 15 gennaio 1650 » (p. 43-51).

<sup>51</sup> *Regole o costituzioni* (S. Benigno Canavese 1885) 87-126.

<sup>52</sup> *Ivi* 104, 121, 126.

La congregazione si dilatava in Europa e in America. Nei salesiani si faceva strada la coscienza di essere ormai un ordine religioso importante, affiancato da una seconda famiglia, le Figlie di Maria Ausiliatrice, e da un terz'ordine, i Cooperatori salesiani. L'attività normativa veniva incanalata nelle lettere circolari, nei regolamenti e negli atti dei Capitoli generali tenuti nel 1877, 1881, 1883, 1886. Il contesto carismatico era affidato ad altri documenti, come la tradizione scritta dei « sogni » di Don Bosco, le lettere confidenziali, le strenne. In qualche modo l'idea di presentare l'oratorio come riferimento carismatico trovò la sua realizzazione nelle *Memorie dell'Oratorio*, che Don Bosco intraprese a scrivere nel 1873 e che nel 1878 servirono a una serie di narrazioni apparse sul *Bollettino salesiano*. Nelle *Memorie dell'Oratorio* Don Bosco presenta ai salesiani l'oratorio come « quella istituzione che la divina provvidenza si degnò di affidare alla società di S. Francesco di Sales ». <sup>53</sup> In tempi in cui si accettavano volentieri collegi municipali e convitti per giovani del « cetto medio » oltre che della « classe povera » <sup>54</sup> è significativo che Don Bosco rievochi i tempi eroici del suo apostolato diretto tra la gioventù povera e abbandonata. Questa trova la massima idealizzazione in tre figure: Giovannino Bosco, contadinello e orfano, chiamato tra la zappa e la vanga alla vocazione sacerdotale per una singolare missione educativa tra i giovani; Bartolomeo Garelli, il garzoncello sradicato dall'ambiente originario, privo nella metropoli di assistenza affettiva e religiosa; l'ignoto giovane, talmente abbandonato e povero che pose Don Bosco nella necessità di dargli ricovero, vitto e vestito, attrezzare la « casa annessa » e così avviare la congregazione salesiana. Alle *Memorie dell'Oratorio* Don Bosco rimandava i suoi « figli » non perché vi trovassero il fondamento di una consuetudine giuridica, ma perché vi riscontrassero una « norma a superare le difficoltà future, prendendo lezione dal passato », per « conoscere come Dio abbia egli stesso guidato in ogni cosa in ogni tempo ». <sup>55</sup>

<sup>53</sup> MO 15.

<sup>54</sup> *Regolamento per le case della società di S. Francesco di Sales*, parte II, cap. I (Torino 1877) 62.

<sup>55</sup> MO 16.